



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.

231/01

C.E.M COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME SPA

INDICE

PARTE GENERALE	6
1. DEFINIZIONI	6
2. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01.....	6
3. C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME S.P.A.....	11
3.1 CENNI STORICI, ATTIVITÀ SVOLTA E CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	11
3.2 SISTEMA DI GOVERNANCE.....	13
3.2.1 Codice di Condotta.....	13
3.2.2 Sistema delle Procure e delle deleghe	15
3.3 SISTEMA DI GESTIONE.....	17
3.4 SISTEMI DI CONTROLLO	20
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI C.E.M. S.p.A.....	20
5. I PROCESSI SENSIBILI DI C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME S.P.A.....	24
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
6.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI, NOMINA, REVOCA	25
6.2 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ODV	26
6.3 FLUSSI INFORMATIVI DA ODV VERSO ORGANI SOCIETARI	28
6.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	30
6.5 IL DATA BASE DELL'ODV	31

7. MODALITA' DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL MOGC	231.
“WHISTLEBLOWING”	31
8. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	32
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE	33
8.1 PRINCIPI GENERALI	33
8.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	34
8.3 AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	35
8.4 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	36
8.5 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	38
8.6 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	38
10. PARTE SPECIALE I: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	39
9.1 I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	39
11. PARTE SPECIALE II: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
10.1 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
12. PARTE SPECIALE III: REATI SOCIETARI	44
11.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI	44
13. PARTE SPECIALE IV: REATI INFORMATICI	47
12.1 LE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI	47
14. PARTE SPECIALE V: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 -TER)	48
13.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	48

15.	PARTE SPECIALE VI: REATI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)	54
	14.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	54
16.	PARTE SPECIALE VII: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)	59
	15.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	59
17.	PARTE SPECIALE VIII: DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER).....	66
	16.1 LE FATTISPECIE DI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE	66
18.	PARTE SPECIALE IX: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER.1 E 25-QUINQUES).....	72
	17.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	72
19.	PARTE SPECIALE X: REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES).....	76
	18.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	76
20.	PARTE SPECIALE XI: REATI TRANSNAZIONALI.....	81
	19.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI	81
21.	PARTE SPECIALE XII: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES).....	82
	20.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, DENI O UTILITÀ DI PROVENIENCA ILLECITA	82
22.	PARTE SPECIALE XIII: REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)..	87
	21.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE.....	87

23.	PARTE SPECIALE XIV: REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES).....	90
	22.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	90
24.	PARTE SPECIALE XV: REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES).....	93
	23.1 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI	93
25.	PARTE SPECIALE XVI: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES).....	128
	24.1 LA FATTISPECIE DI REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI.....	128
26.	PARTE SPECIALE XVII: REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)	133
	25.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI RAXISMO E XENOFOBIA.....	133
27.	PARTE SPECIALE XVIII: REATI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)	134
	26.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE.....	134
28.	PARTE SPECIALE XIX: REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES).....	136
	27.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI.....	136
29.	PARTE SPECIALE XX: REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES).....	141
	28.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI CONTRABBANDO	141
30.	PARTE SPECIALE XXI: DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)	142
31.	PARTE SPECIALE XXII: RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES).....	143

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

“Codice di Condotta”: il Codice Etico di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.

“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

“D.lgs 231”: decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche, recante norme inerenti la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

“Dipendenti”: ogni lavoratore dipendente, compreso i dirigenti, di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.

“Linee Guida”: Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate in data 31 marzo 2008.

“Modello organizzativo”: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

“P.A.”: Pubblica Amministrazione.

“Partner”: controparti contrattuali di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. con cui essa coopera nell’ambito dei processi e attività sensibili.

“Processi/attività sensibili”: processi e attività all’interno delle quali è presente il rischio di commissione dei reati disciplinati dal D.lgs. 231/2001.

“Reati”: fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001.

2. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D.LGS 231/01.

Il Decreto legislativo 8 giugno n. 231 (di seguito denominato D.lgs 231) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in caso di

compimento di determinati reati commessi a vantaggio o nell'interesse della società, ente o associazione dai seguenti soggetti (art. 5, comma 1):

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (denominati soggetti in posizione apicale);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella, penale, delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Requisito indispensabile affinché l'ente sia considerato responsabile, secondo le disposizioni del decreto in esame, è che la condotta posta in essere dall'autore del reato sia realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Affinché sussista l'interesse dell'ente è necessario e sufficiente che il reato commesso sia finalizzato all'ottenimento di una certa utilità, indipendentemente dal suo conseguimento o meno.

Mentre per ciò che concerne il vantaggio dell'ente dal compimento della fattispecie di reato, è necessario che lo stesso ente abbia conseguito un'utilità seppur parziale, anche se non preventivata.

L'ente invece non risponde nel caso in cui i soggetti summenzionati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le fattispecie di reato rilevanti, in base al D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelle espressamente elencate dal legislatore e possono essere comprese all'interno delle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati societari;
- reati transnazionali;
- reati ambientali;

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati informatici;
- reati di falso nummario;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- delitti contro la personalità individuale;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- altre ipotesi residuali come i delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs 231) e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater comma 1 D.lgs 231).

L'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 9 del D.lgs 231 a carico degli enti per il compimento dei reati sopra menzionati comprende:

- sanzioni amministrative di tipo pecuniario (art. 10 D.lgs 231), che possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro;
- sanzioni di tipo interdittivo, quali l'interdizione dall'esercizio delle attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la pubblicazione della sentenza;
- la confisca dei beni.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice secondo un sistema di quote che tiene conto, per ciò che attiene il numero di quote, "della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione degli illeciti" (art. 11, comma 1 D.lgs 231); per ciò che riguarda l'importo della singola quota, "le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11, comma 2 D.lgs 231).

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi in cui ricorra almeno una delle condizioni disciplinate all'interno dell'art. 13 del decreto in esame, ovvero:

- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti in posizione subordinata quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti¹.

Le sanzioni interdittive relative al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, al divieto di pubblicizzare beni o servizi e all'interdizione dall'esercizio dell'attività, possono, nei casi più gravi, essere applicate in via definitiva².

Il legislatore ha comunque previsto la possibilità di convertire le sanzioni interdittive in sanzioni di carattere pecuniario nel caso in cui l'ente, prima del dibattimento di primo grado, dimostri (art. 17 D.lgs 231):

- il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque che abbia efficacemente agito in tal senso;
- l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi in grado di prevenire il compimento di reati simili a quelli già verificatesi;
- la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando viene applicata, nei confronti dell'ente, una sanzione di tipo interdittivo (art. 18 D.lgs 231).

In tal caso, la sentenza può essere pubblicata, una sola volta, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nella sentenza del giudice, nonché nel comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dello stesso ente (art. 18 D.lgs 231).

¹ Come stabilito dall'art. 20 D.lgs. 231/2001 "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva".

² "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17"

La confisca del prezzo o del profitto conseguente alla commissione del reato è sempre disposta all'interno della sentenza di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al soggetto danneggiato (art. 19 D.lgs 231).

Il D.lgs 231, agli artt. 6 e 7, prevede tuttavia che l'impresa possa essere esonerata dalle responsabilità e dalle conseguenti sanzioni indicate se è in grado di provare che:

- è stato adottato e attuato, prima della commissione del reato, un efficace (in relazione a natura, dimensione e tipo dell'attività svolta) Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato Modello organizzativo) idoneo a prevenire il reato verificatosi e a sanzionarne il mancato rispetto³;
- chi ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente il Modello organizzativo di organizzazione e di gestione;
- è stato affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello organizzativo di organizzazione e di gestione;
- l'organismo di vigilanza non ha ommesso o svolto con insufficienza il controllo.
- Il legislatore non ha dettato norme specifiche sui contenuti del Modello organizzativo e sulle modalità di predisposizione, limitandosi a stabilire le necessità alle quali deve rispondere (art. 6, comma 2 D.lgs 231):
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

³ Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo il legislatore richiede (art. 7): "a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; 2) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo".

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Il D.lgs 231 ha quindi introdotto regole che inducono un diverso modo di fare impresa, in cui occorre porre più attenzione ai processi di gestione e controllo che garantiscono la legalità nei comportamenti dell'impresa.

La concreta ed efficace adozione di un Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati considerati dal D.lgs. 231/01 è dunque l'unica modalità con cui l'ente può difendersi dalle responsabilità e dalle sanzioni ivi previste.

Possiamo definire tale Modello organizzativo come un sistema coordinato di regole, strumenti e controlli idoneo a individuare e prevenire le azioni penalmente rilevanti poste in essere dall'ente stesso o dai soggetti sottoposti alla sua direzione/vigilanza.

Il Modello organizzativo di "organizzazione e gestione" citato dal D.lgs 231 è quindi in realtà un'estensione del Modello organizzativo di controllo interno aziendale, volto però a prevenire non i rischi operativi bensì i rischi reato previsti dal D.lgs 231.

3. C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME S.P.A.

3.1 CENNI STORICI, ATTIVITÀ SVOLTA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., grazie all'apporto conoscitivo ed alle esperienze delle risorse umane costituenti la proprietà dell'impresa che si traducono in un'esperienza quarantennale nel settore dell'edilizia generale, nonché alla commistione di elementi quali: metodologie lavorative - attrezzature disponibili, ha raggiunto oggi un livello tale da poter essere inquadrata nell'ambito delle medie imprese del panorama nazionale dell'imprenditoria. Sin da subito la C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., ha indirizzato la sua attività, specializzandosi, nel settore delle opere marittime, avvalendosi del supporto tecnico di professionisti di notevole levatura ed esperienza del settore, che, di concerto con la proprietà dell'impresa, hanno realizzato un Know-how di elevato spessore tecnico e professionale, il quale, ha fatto sì che l'impresa possa essere considerata ad un livello di carattere nazionale assoluto.

Come si può evincere dall'elenco lavori, la specializzazione nel settore relativo alle opere marittime, ha avuto il suo apice nella realizzazione di porti turistici, eseguiti con prevalenza territoriale in Campania ed in Liguria; in tali occasioni, l'impresa si è contraddistinta per l'applicazione di metodologie di notevole avanguardia rispetto alle classiche applicazioni esecutive, le quali hanno ricevuto riscontri talmente positivi da essere oggetto di esempio in elaborazioni progettuali realizzate da primari Studi di progettazione. Inoltre, con l'apporto e la collaborazione di elementi di spiccata e notevole conoscenza del settore relativo ai lavori inerenti la realizzazione di gasdotti, metanodotti ed acquedotti, nonché delle opere del circuito indotto a tali primarie realizzazioni, l'impresa ha raggiunto notevoli risultati anche in questo settore; infatti l'impresa, a supporto di quanto appena menzionato, ha conseguito attestazioni di qualificazione da parte di aziende leader del settore: Napoletanagas, SNAM Rete Gas e Italgas del gruppo ENI, ricevendone la qualifica di "fornitore qualificato", che consente di essere invitata a presentare offerta per gli appalti banditi da tali Enti.

Il patrimonio tecnico e imprenditoriale, nel corso degli anni, si è avvalso dell'apporto di una manodopera sempre più specializzata la quale, abbinata ad un parco attrezzature anch'esso notevole, ha fatto sì che la CEM ricevesse attestati di stima ovunque essa abbia operato.

Le numerose attrezzature di cui dispone l'impresa, tutte di primo livello e tecnologicamente all'avanguardia, nonché recanti certificazioni riconosciute dalla Comunità Europea, consentono di operare in massima sicurezza, rapidità, efficienza, ottenendo allo stesso modo una razionalizzazione dei costi ottimale.

La combinazione di tutti questi fattori ha permesso alla CEM di ottenere certificazioni abilitanti all'esercizio dell'impresa nel settore edile:

- certificazione ISO 9001:2015
- certificazione ISO 14001:2015
- certificazione ISO 45001:2018
- certificazione ISO 37001:2016
- certificazione SA 8000:2014
- certificazione UNI PDR 125-2022
- certificazione ISO 20400:2017

CEM S.p.A. da ultimo, in data 5 luglio 2023, ha acquisito il 50% delle quote sociali della Società Bricco Biscea Srl.

3.2 SISTEMA DI GOVERNANCE

Il sistema di Corporate Governance, quale insieme di strumenti e principi che regolano il governo della società allo scopo di promuovere rapporti trasparenti e corretti con l'ampia platea dei portatori di interesse, rappresenta un elemento fondamentale ai fini di una efficace implementazione del Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.lgs 231.

Si ritiene pertanto utile soffermarsi sulle modalità di governo societario implementate all'interno di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.

Il sistema di Corporate Governance di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. in base al proprio Codice di Condotta si basa sui seguenti principi di riferimento:

- Onestà;
- Trasparenza;
- Correttezza;
- Rispetto della legge;
- Rispetto delle politiche di gruppo;
- Soddisfazione degli interessi di tutti gli stakeholder;
- Suddivisione e ripartizione delle responsabilità.

Allo scopo di rispettare i principi sopra evidenziati, nonché di evitare la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231, C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. ha adottato un proprio codice etico che costituisce parte integrante del presente Modello organizzativo ed è riportato in Allegato A

3.2.1 Codice di Condotta

Il Codice di Condotta, detta principi generali di comportamento nei seguenti ambiti, allo scopo di mantenere, all'interno della società, la reputazione di onestà e integrità nello svolgimento delle attività di gestione e amministrazione, così come in tutte le attività commerciali:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME SPA

- Osservanza della legge;
- Pagamenti e/o regali a pubblici ufficiali;
- Conflitto di interessi;
- Ricevere regali o benefici;
- Attività politiche;
- Interessi dell'azienda;
- Relazioni con i clienti;
- Offrire regali e intrattenimenti;
- Relazioni con i fornitori;
- Dati personali
- Protezione ed uso appropriato dei beni della società:
- Precisione nelle registrazioni;
- Proprietà della società;
- Posta elettronica ed internet;
- Ambiente di lavoro libero da molestie e discriminazioni;
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Rispetto per l'ambiente;
- Denuncia di comportamenti illegali o poco etici.

In conseguenza di ciò, l'aderenza alle linee guida stabilite all'interno del Codice di Condotta è obbligatoria per ogni dipendente di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.

Ogni comportamento non conforme ai principi stabiliti all'interno del Codice di Condotta deve essere denunciato ai soggetti competenti allo scopo di provvedere con le più opportune misure disciplinari.

Le Linee Guida Anticorruzione delineano la politica di C.E.M. Costruzioni S.r.L. in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi e di mantenimento dei più alti standard di integrità, esigendo la rigorosa adesione, da parte di ogni dipendente o partner della società, alle politiche e alle regole di condotta ivi previste.

In particolare, le Linee Guida Anticorruzione stabiliscono le specifiche regole di condotta che ciascun dipendente o partner di C.E.M. Costruzioni S.r.L. deve osservare trattando i seguenti aspetti:

- Codice di condotta;
- Fonti legali;
- Definizione di corruzione;
- Definizione di pubblico ufficiale;
- Corruzione tra privati;
- Procedure di acquisto di beni e servizi;
- Partners commerciali, agenti, appaltatori e altri terzi soggetti;
- Clausole anticorruzione;
- Dipendenti;
- Regali, ospitalità, viaggi;
- Contributi politici;
- Contributi per organizzazioni sindacali;
- Contributi ad enti benefici;
- Regole contabili;
- Controlli interni;
- Audit;
- Procedura per la denuncia di irregolarità;
- Sanzioni anticorruzione;
- Orientamenti generali e contatti.

3.2.2 Sistema delle Procure e delle deleghe

La costruzione di un adeguato sistema delle procure e delle deleghe consente di:

- identificare gli organi sociali incaricati di rappresentare la società, nonché di agire in nome e per conto della stessa;
- descrivere le modalità di funzionamento, i poteri e le responsabilità degli organi sociali.

Il sistema in esame, ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, deve garantire un'adeguata suddivisione e ripartizione dei poteri per una corretta rintracciabilità ed evidenziabilità dei soggetti coinvolti nei processi e nelle operazioni sensibili.

La gestione di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. è affidata a un Amministratore Unico che elabora i piani strategici e operativi della società, nonché definisce le politiche e le linee guida più adeguate al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici formulati.

Egli, inoltre, assicura il pieno rispetto delle regole e delle procedure adottate dalla Società, così come delle norme dello Stato.

Dall'Amministratore Unico dipendono gerarchicamente le Direzioni funzionali presenti nell'organigramma aziendale:

- Direzione Amministrazione
- Risorse umane
- Direzione Tecnica
- Direzione Commerciale

C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. dispone di un articolato sistema di deleghe e procure mediante il quale sono disciplinati:

- i poteri delegati;
- le funzioni e/o gli organi delegati all'esercizio dei poteri;
- i soggetti delegati;
- le modalità di esercizio dei poteri delegati;
- eventuali limiti ai poteri delegati.

I poteri attribuiti in via generale sono di norma a firma singola senza limiti.

Tra queste rientrano in via non esaustiva la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in senso lato, compreso quanto relativo al personale dipendente, la gestione del ciclo attivo verso i clienti, la gestione di operazioni finanziarie attive, gli acquisti di beni e servizi, la gestione di operazioni finanziarie passive, le assunzioni di personale, il rilascio di garanzie a nome della società a favore di terzi.

Per quanto poi riguarda la sicurezza, il datore di lavoro per l'intero perimetro aziendale, garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs 81/08 in tema di sicurezza e igiene del lavoro nonché garantisce la tutela dell'ambiente interno ed esterno.

I poteri delegati sono ben conosciuti e applicati, con una significativa parte di documenti portati alla firma dell'Amministratore Unico.

3.3 SISTEMA DI GESTIONE

L'attività della società C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. risulta imperniata su un sistema di gestione aziendale di Qualità.

Il sistema di gestione comprende, a livello di documentazione di riferimento, un Manuale di gestione aziendale

Il Manuale è poi supportato da un insieme organico di procedure, direttive ed istruzioni operative.

I processi operativi e i comportamenti da osservare sono quindi presidiati da un insieme di procedure scritte gestite all'interno del sistema di gestione.

Il sistema di gestione adottato risulta ben conosciuto e applicato da tutti i dipendenti e le procedure definiscono con chiarezza quali sono ruoli, competenze e responsabilità.

Il sistema di gestione aziendale è costituito dalla seguente tipologia di documenti:

- linee guida gestionali ed operative di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.
- una dichiarazione documentata sulla politica per la qualità;
- le missioni e gli obiettivi aziendali legati ad ogni processo;
- il manuale di gestione aziendale;
- le procedure documentate;
- le direttive di carattere organizzativo ed operativo;
- le istruzioni operative;
- i documenti e le registrazioni necessari per dimostrare i risultati ottenuti e fornire evidenza delle attività svolte e delle prescrizioni (legislative o di diversa natura) applicate.

La Politica per la Qualità definita per C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., nonché con quella relativa al settore di appartenenza, si basa sulla messa in atto di un Modello organizzativo di miglioramento continuo il quale si traduce in un sistema di pilotaggio per processi, costruito su obiettivi chiari e condivisi da tutto il personale.

La Politica per la Qualità, approvata dall'Amministratore Unico è ampiamente diffusa all'interno dell'organizzazione aziendale al fine di favorire il più ampio coinvolgimento e assicurarne la più corretta implementazione.

Allo scopo di mantenerne l'adeguatezza e assicurarne l'efficacia, la Politica per la Qualità viene verificata, ed eventualmente aggiornata, in occasione del Riesame Annuale da parte del Vertice aziendale.

La Politica per la Qualità rappresenta dunque il presupposto per la realizzazione degli obiettivi strategici sulla cui base la Direzione provvede, annualmente, ad assegnare a ogni funzione gli obiettivi di competenza.

C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. si è impegnata altresì a :

- identificare, valutare ed eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza e gli impatti sull'ambiente generati dalle attività per assicurare che pericoli e aspetti ambientali siano prevenuti e gestiti;
- tendere al miglioramento continuo definendo obiettivi misurabili per monitorare i progressi;
- essere pienamente conformi ai requisiti legali, alle prescrizioni interne superando ove possibile le attese;
- mantenere un attento controllo sui processi attraverso lo svolgimento di audit e la definizione di azioni correttive quotidiane;
- stabilire un efficace processo di prevenzione di tutti gli infortuni e malattie professionali, radicando una cultura aziendale per cui le attività non sicure vengano fermate;
- proteggere l'ambiente prevenendo qualunque forma di inquinamento e recuperando la massima frazione di rifiuti prodotti in collaborazione con le Autorità e gli Enti preposti;
- ricercare in modo continuo le tecnologie più innovative per il perseguimento di uno "Sviluppo Sostenibile" prestando massima attenzione all'utilizzo delle risorse naturali;
- stabilire una Leadership visibile e con chiare responsabilità in campo Ambientale e della Sicurezza;
- fornire a tutti i lavoratori una formazione continua per imparare a lavorare sempre in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente;

- essere pronti nell'eventualità di un'emergenza ambientale o che impatta sulla sicurezza, con un costante controllo delle procedure di emergenza e mediante prove pratiche;
- garantire la trasparenza ed un dialogo aperto con i nostri dipendenti, i nostri partners e tutte le parti interessate.

Il Manuale di Gestione Aziendale è emesso dall'Amministratore Unico.

Il Manuale di Gestione Aziendale è presente in un'unica copia cartacea disponibile presso la Società e la sua distribuzione e divulgazione avviene in modo controllato in accordo a quanto definito nella procedura "Gestione della documentazione".

Oltre al Manuale di Gestione Aziendale sono stati predisposti altri documenti necessari per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di gestione aziendale

Tali documenti sono costituiti:

- dalle procedure documentate che definiscono le modalità con cui deve essere eseguita un'attività di carattere sia gestionale sia tecnico ed in cui vengono riportate anche le responsabilità per la conduzione delle citate attività;
- dalle direttive che specificano le modalità con cui deve essere eseguita un'attività in una specifica divisione e può contenere informazioni di carattere gestionale od operativo in genere più dettagliate di quelle contenute in una procedura documentata;
- dalle istruzioni operative che specificano nel dettaglio le modalità con cui deve essere eseguita un'attività in una specifica divisione e contiene esclusivamente informazioni di carattere operativo.

Nell'insieme dei documenti necessari per garantire la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione aziendale sono considerati anche tutti quei documenti di origine esterna (specifiche di prodotto, specifiche del cliente, capitolati clienti, autorizzazioni cogenti, norme, leggi, direttive, certificazioni) che l'azienda ritiene necessari a tale scopo.

Le responsabilità e le modalità per la gestione ed il controllo di tutti i documenti sopra citati sono definite nella procedura "Gestione della documentazione".

3.4 SISTEMI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo interno, così come definito dal Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana, rappresenta l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

L'organigramma della società C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. non prevede una funzione specifica che svolga attività di Internal Auditing.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI C.E.M. S.p.A.

4.1 IL PROGETTO DI COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Nel corso del secondo semestre del 2014 C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. ha avviato, con l'ausilio di consulenti esterni, un progetto interno finalizzato alla predisposizione e alla successiva implementazione di un Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo conforme alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e coerente con le caratteristiche organizzative e gestionali della stessa società (di seguito Modello organizzativo).

Il progetto di adeguamento di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. alle disposizioni del D.lgs. 231 si è articolato in due macro-fasi principali:

- la predisposizione e l'adozione formale del Modello organizzativo da parte dell'organo dirigente;
- l'implementazione operativa del Modello organizzativo e lo start up delle attività dell'Organismo di Vigilanza.

La predisposizione del Modello organizzativo è avvenuta mediante lo svolgimento delle seguenti fasi logiche:

- Risk Analysis, fase volta a individuare, in stretta collaborazione con le funzioni aziendali di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., le aree (attività, funzioni, processi) e i soggetti (interni ed esterni) che risultano interessati dalle potenziali fattispecie di reato, attraverso i seguenti step:
 - ✓ analisi preliminare dell'organizzazione aziendale e delle attività svolte;
 - ✓ identificazione dei meccanismi operativi in essere utilizzabili anche in chiave regolatoria dei processi a rischio ai sensi del D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi della documentazione

disponibile (sistema delle deleghe, procure, procedure, organigrammi, soluzioni e strumenti organizzativi, sistema informativo);

- ✓ mappatura e condivisione delle attività sensibili e delle aree a rischio reato attraverso l'integrazione delle informazioni raccolte con interviste ai vertici aziendali e ai soggetti responsabili di processi o unità organizzative specifiche riconducibili al D.lgs. 231/2001.
- Risk assessment, fase durante la quale, sulla base delle analisi condotte, si è realizzata:
 - ✓ una valutazione organica e articolata dei profili di rischio, incrociando le due dimensioni: probabilità di realizzazione del rischio e gravità potenziale del rischio.
 - ✓ la matrice dei rischi derivante è stata confrontata con il sistema di controllo interno esistente per definire gli interventi di adeguamento necessari per mantenere a un livello accettabile la probabilità e l'impatto dei rischi reato identificati nello specifico contesto aziendale.

Le fasi di Risk Analysis e Risk Assessment si sono concluse con la condivisione, con la Direzione aziendale, del Modello organizzativo integrato di controlli volti a prevenire i rischi reato individuati e la conseguente adozione formale del Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo conforme alle direttive del D.lgs. 231. Alla predisposizione e adozione formale del Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., farà seguito la sua effettiva completa implementazione nell'ambito della società che si realizzerà mediante:

- la definizione dettagliata delle procedure operative specificatamente predisposte per il controllo delle attività aziendali più rischiose;
- lo start up delle attività dell'Organismo di Vigilanza del Modello organizzativo;
- la formazione del personale e l'aggiornamento continuo del Modello organizzativo.

4.2 LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. è stato costruito in conformità alle Linee guida emanate dall'ANCE costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" (**Allegato B**), ciascuna delle quali appositamente predisposta per le diverse categorie di reato disciplinate dal D.lgs. 231/2001 e potenzialmente verificabili nel contesto operativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.

La “Parte Generale” del Modello organizzativo definisce principi e regole di carattere generale rilevanti ai fini delle tematiche disciplinate dal D.lgs. 231 e coerenti con le caratteristiche operative, gestionali e organizzative di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A..

In particolare, dopo aver delineato le principali problematiche attinenti al regime di responsabilità amministrativa delle società disciplinato all’interno del D.lgs. 231, si approfondiscono le caratteristiche assunte dal Modello organizzativo all’interno della realtà aziendale di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. in funzione dei processi e delle attività sensibili in ottica di rischioreato.

Un altro aspetto essenziale ai fini di un’efficace implementazione del Modello organizzativo, riportato all’interno della “Parte Generale”, è costituito dall’identificazione del ruolo, dei compiti e delle funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza per il costante aggiornamento e per la verifica del Modello organizzativo, nonché dalla costruzione di un adeguato sistema disciplinare.

4.3 SCOPI E FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L’adozione e l’efficace implementazione del Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. risponde innanzitutto alla funzione normativa dettata dal D.lgs. 231/2001, ovvero di operare quale esimente dalla responsabilità amministrativa delle società.

Al contempo, una corretta attuazione del Modello organizzativo in esame consente all’impresa di individuare le aree e i processi maggiormente critici ai fini delle fattispecie di reato previste nel D.lgs. 231, allo scopo di prevenire i rischi associati al verificarsi di tali reati, migliorando, conseguentemente, il sistema di controllo interno, nonché gli strumenti di governo societario.

L’efficace implementazione del Modello organizzativo qui delineato comporta la predisposizione di un insieme strutturato di principi, procedure, protocolli e attività di controllo volti alla prevenzione dal verificarsi delle fattispecie di reato potenzialmente realizzabili nel contesto operativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., nonché all’individuazione degli autori di tali reati.

Tale Modello organizzativo permette quindi di diffondere all’interno dell’organizzazione aziendale la consapevolezza circa i rischi associati alle attività svolte quotidianamente da ciascun dipendente.

Un’adeguata adozione e implementazione del Modello organizzativo in esame permette quindi, da un lato, di prevenire e/o impedire la commissione dei reati disciplinati dal D.lgs. 231 preservando la

società dalle conseguenze di tali condotte illecite, dall'altro lato, di diffondere una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sul coinvolgimento di tutti i soggetti aziendali nell'assicurare condizioni di correttezza nella conduzione delle attività dell'impresa.

4.4 SPECIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO NEL CONTESTO DI C.E.M.

La costruzione del Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. ha previsto l'identificazione delle aree (processi, attività e funzioni) sensibili e dei soggetti (interni ed esterni) interessati dalle potenziali fattispecie di reato verificabili all'interno del contesto operativo della stessa società, alla luce delle procedure e del sistema di controllo attualmente esistente. Lo scopo è stato quello di delineare un quadro completo dei profili di rischio e delle relative potenziali modalità attuative dei reati allo scopo di ridurre la probabilità e l'impatto dei rischi reato identificati nello specifico contesto aziendale di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.. Conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida dell'ANCE, i seguenti elementi sono stati considerati costitutivi in via generale del Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.:

- Codice di Condotta di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.;
- il sistema di procure e deleghe di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.;
- l'organigramma gerarchico-funzionale aziendale;
- le procedure aziendali relative agli acquisti di beni e servizi, compreso le consulenze;
- le procedure aziendali relative alla selezione, gestione e formazione del personale;
- le procedure aziendali relative alla gestione dei rapporti con la P.A. compreso l'ottenimento e l'utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici;
- le procedure aziendali relative alla gestione amministrativa ed alla gestione delle risorse finanziarie.

Coerentemente a quanto stabilito dal D.lgs. 231, i principi cardine ai quali si ispira il Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. sono i seguenti:

- creazione di un Organismo di Vigilanza interno alla società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello organizzativo in esame;
- predisposizione di apposite procedure decisionali e operative ai fini della riduzione dei rischi derivanti dal verificarsi delle fattispecie di reato individuate;

- definizione di un sistema di poteri e deleghe coerenti con le responsabilità assegnate;
- rispetto dei principi di separazione delle funzioni e rintracciabilità/verificabilità delle operazioni compiute;
- costante attività di verifica del funzionamento del Modello organizzativo e dei sistemi di controllo esistenti;
- introduzione di un efficace sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo;
- definizione di un coerente e bi-univoco flusso di comunicazione tra l'OdV e la struttura organizzativa di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.;

4.5 IL PROCESSO DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN C.E.M.

La predisposizione di un idoneo Modello organizzativo è stata seguita dalla sua adozione mediante formale approvazione da parte dell'Amministratore Unico di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., conformemente a quanto stabilito dall'art 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231/2001.

L'adozione del Modello organizzativo è avvenuta con la lettera dell'Amministratore Unico del 2015,.

All'Organismo di Vigilanza spettano precisi compiti e poteri inerenti la cura, lo sviluppo e il costante aggiornamento del Modello organizzativo, mentre l'Amministratore Unico delibera in merito all'aggiornamento e all'adeguamento del Modello organizzativo sulla base delle modifiche e/o integrazioni proposte dallo stesso Organismo di Vigilanza.

5. I PROCESSI SENSIBILI DI C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME S.P.A.

L'analisi dei rischi condotta durante la predisposizione del Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni s.r.l. ha permesso di individuare le aree (processi, attività, funzioni) maggiormente sensibili alle fattispecie di reato definite all'interno del D.lgs. 231/2001.

Tali attività, che per il loro contenuto intrinseco e/o per la mancanza di apposite e strutturate procedure di controllo, possono essere considerate critiche ai fini dell'applicazione del Modello organizzativo in esame, sono espone in modo analitico all'interno delle Parti Speciali relative alle diverse fattispecie di reato potenzialmente verificabili all'interno di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A..

In questa sede vengono quindi delineati i rischi reato considerati presenti nello specifico contesto operativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A., rinviando alle Parti Speciali per una trattazione più esaustiva in merito ai contenuti e ai potenziali rischi derivanti dal verificarsi delle fattispecie di reato individuate.

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività aziendale di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. ai fini del D.lgs 231 è emerso che i processi sensibili della società riguardano, allo stato, i seguenti reati, elencati in un ordine che vuole anche rappresentarne un'importanza decrescente:

- reati relativi alla sicurezza sul lavoro;
- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- reati informatici.
- reati ambientali;

Gli altri reati ad oggi previsti dal D.lgs 231 non appaiono concretamente configurabili all'interno di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A..

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI, NOMINA, REVOCA

L'organismo di vigilanza (nel seguito OdV), conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231, rappresenta quell'organismo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato, nonché di curarne l'aggiornamento. Si tratta di un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La nomina di tale organismo e il corretto adempimento dei propri compiti rappresentano, insieme alla predisposizione e implementazione del Modello organizzativo, i requisiti indispensabili ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa della società in caso di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal D.lgs. 231.

Coerentemente con quanto stabilito all'interno delle Linee Guida emanate dall'ANCE, possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza soggetti che presentino i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;

- professionalità;
- continuità di azione.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza dell'Amministratore Unico.

L'incarico di membro dell'OdV ha una durata pari a un anno, ed è rinnovabile alla scadenza.

La revoca è ammessa:

- nei casi in cui la legge prevede la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, a iniziativa del datore di lavoro;
- nei casi di inadempimento dei compiti e degli obblighi conseguenti all'incarico affidato;
- nei casi in cui il rapporto di dipendenza/collaborazione con la società cessa per iniziativa del dipendente/collaboratore;
- nei casi in cui vengono meno i requisiti necessari per essere nominati membri dell'OdV.

6.2 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ODV

In modo conforme a quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del D.lgs. 231, e a quanto previsto all'interno delle Linee Guida predisposte da Confindustria, all'OdV di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento.

In particolare, all'OdV di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. sono affidate le seguenti funzioni:

- verifica dell'effettività del Modello organizzativo, ovvero svolgimento dell'attività di vigilanza affinché i comportamenti posti in essere dai soggetti interni o esterni alla società siano conformi a quanto predisposto all'interno dello stesso Modello organizzativo;
- vigilanza in merito all'efficacia e adeguatezza del Modello organizzativo, ovvero verifica che il Modello organizzativo predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e considerati come potenzialmente verificabili all'interno del contesto operativo della società;
- verifica dell'opportunità di aggiornamento del Modello organizzativo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti legislativi e alle modifiche organizzative, gestionali e operative della società.

Dal punto di vista operativo, all'OdV di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. sono affidati i seguenti compiti:

Aggiornamenti:

- proporre agli organi societari competenti l'introduzione di procedure di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello organizzativo;
- interpretare la normativa e la giurisprudenza allo scopo di verificare continuamente l'adeguatezza del Modello organizzativo all'evoluzione delle prescrizioni normative segnalando all'Amministratore Unico le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello organizzativo, segnalando all'Amministratore Unico le possibili aree di intervento.

Verifiche e controlli:

- verificare periodicamente la mappa delle aree e dei soggetti a rischio reato allo scopo di adeguarla ai mutamenti organizzativi e/o gestionali;
- controllare il rispetto delle procedure aziendali appositamente predisposte a presidio dei Processi sensibili individuati;
- raccogliere informazioni rilevanti in merito al rispetto del Modello organizzativo;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di migliorare il monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello organizzativo;
- svolgere eventuali inchieste e ispezioni interne qualora se ne ravvisi l'esigenza.

Formazione:

- promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione sul Modello organizzativo, coordinandosi con il responsabile delle Risorse Umane;
- predisporre e diffondere a tutto il personale, mediante la rete intranet, gli aggiornamenti del Modello organizzativo e delle procedure che si rendono necessarie;
- monitorare le iniziative realizzate per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello organizzativo.

Violazioni e Sanzioni:

- segnalare le violazioni al Modello organizzativo e al D.lgs. 231 al Responsabile della funzione aziendale competente e all'Amministratore Unico
- coordinarsi con gli organi sociali allo scopo di valutare la necessità di adottare eventuali sanzioni disciplinari;
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni accertate.

Ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati, l'OdV dispone di tutti i poteri necessari per assicurare un'efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. ha facoltà di:

- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni considerate necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti a esso affidati;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni della società allo scopo di ottenere ogni informazione o documento ritenuto necessario;
- richiedere, ove se ne ravvisi la necessità, colloqui con i dipendenti aziendali che possono offrire utili informazioni in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o a eventuali disfunzioni o violazioni del Modello organizzativo
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutti i dipendenti aziendali, nonché dei consulenti esterni;
- disporre delle risorse finanziarie stanziare dall'Amministratore Unico su richiesta dello stesso Odv, ai fini di un corretto svolgimento dei suoi compiti.

6.3 FLUSSI INFORMATIVI DA ODV VERSO ORGANI SOCIETARI

L'OdV deve riferire i risultati emersi durante l'espletamento delle sue funzioni e lo svolgimento dei suoi compiti specifici.

In particolare, l'OdV di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. comunica periodicamente, per iscritto, l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati, all'Amministratore Unico:

L'attività di reporting nei confronti degli organi societari ha per oggetto:

- gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo di conformità al Modello organizzativo;
- le problematiche e le criticità emerse durante l'espletamento delle proprie funzioni;

- le azioni correttive da apportare al Modello organizzativo allo scopo di migliorarne l'effettività e l'efficacia;
- le eventuali necessità di aggiornamento del Modello organizzativo;
- le carenze organizzative o procedurali che possono esporre la società al rischio di commissione dei reati disciplinati dal D.lgs. 231;
- la valutazione delle iniziative poste in essere per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello organizzativo;
- l'opportunità di adottare eventuali provvedimenti disciplinari;
- qualsiasi informazioni considerata utile o rilevante.

L'Amministratore Unico può in qualsiasi momento richiedere specifiche o chiarimenti all'Odv.

Allo stesso modo, l'Odv ha la facoltà di chiedere la convocazione dei suddetti organi societari qualora lo ritenga opportuno e per motivi ritenuti urgenti.

Gli incontri con gli organi societari durante i quali l'Odv riferisce l'esito dei suoi compiti devono essere verbalizzati e la copia di tali verbali deve essere custodita sia dall'Odv che dagli organi societari coinvolti.

Ai fini dell'espletamento dei suoi compiti, l'Odv deve coordinarsi con le funzioni aziendali responsabili dei Processi sensibili individuati in C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. allo scopo di condividere informazioni e individuare eventuali carenze e/o non conformità al Modello organizzativo.

In particolare, l'Odv dovrà relazionarsi con:

- l'Ufficio Legale, per l'interpretazione dei profili evolutivi della normativa rilevante,
- allo scopo di modificare e/o integrare i Processi sensibili individuati, nonché per
- individuare le più consone azioni da porre in essere nei casi di violazioni al Modello organizzativo e/o alle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/2001;
- la funzione Risorse Umane, allo scopo di stabilire le necessità formative in merito ai contenuti e agli aggiornamenti del Modello organizzativo, nonché per valutare l'efficacia di tali iniziative;
- la funzione Amministrazione e Finanza, allo scopo di valutare le modalità di gestione delle risorse finanziarie relative a tutte le attività che possono essere rilevanti ai fini della commissione dei reati;

- il Servizio Prevenzione e Protezione, per valutare le attività antinfortunistiche e di tutela della salute e della sicurezza poste in essere, individuando eventuali lacune e/o necessità di azioni correttive.

6.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera d) del D.lgs. 231, il Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. prevede obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

Tali obblighi di informazione rappresentano un ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo e di accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i dipendenti aziendali, nonché dai soggetti esterni tenuti all'osservanza del Modello organizzativo, che vengano in possesso di qualsiasi informazione o notizia relativa a:

- la commissione, o il fondato pericolo della commissione, dei reati prescritti dal D.lgs. 231;
- comportamenti non conformi a quelli prescritti all'interno del Modello organizzativo;
- eventuali carenze organizzative o procedurali che possono innalzare i profili di rischio-reato legati allo svolgimento delle attività aziendali;
- l'esito delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali allo scopo di dare attuazione a quanto prescritto nel Modello organizzativo e/o nelle procedure attivate.

L'OdV si impegna affinché i segnalanti in buona fede siano garantiti dal pericolo di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, a seguito della loro comunicazione, assicurando la riservatezza circa la loro identità.

Al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengono a conoscenza di effettive o potenziali violazioni al Modello organizzativo, C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. ha attivato specifici canali di comunicazione.

In particolare, le segnalazioni possono essere inviate, anche in forma anonima, al seguente indirizzo e-mail: odv@cemspa.it

o al seguente indirizzo postale: C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. Via San Ciro Vico Equense NA, Italia all'attenzione dell'OdV .

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra riportate, in modo conforme con quanto stabilito all'interno delle Linee Guida ANCE, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i rapporti di audit relativi a C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. predisposti dalla funzione Compliance;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.lgs. 231;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.lgs. 231, qualora tali indagini coinvolgano C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. e i suoi dipendenti;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se legati alla commissione di reati o alla violazione del Modello organizzativo.

L'OdV ha il potere di individuare altre informazioni che dovranno essergli trasmesse in aggiunta a quelle appena indicate.

6.5 IL DATA BASE DELL'ODV

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel Modello organizzativo è conservato dall'OdV in un apposito data base informatico e/o cartaceo per un periodo di 10 anni.

7. MODALITA' DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL MOGC 231. "WHISTLEBLOWING"

Le segnalazioni di fatti, situazioni od eventi dai quali si evincano la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di reati e/o illeciti amministrativi, ovvero comportamenti in genere non coerenti con quanto previsto nel Modello e nelle procedure a cui esso fa riferimento, devono essere comunicate - senza indugio ed in via riservata - da chiunque le abbia rilevate, all'Organismo di Vigilanza di CEM

Analogamente devono essere segnalati anche i tentativi di commissione di reati e/o Illeciti Amministrativi.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, che viene protetta e mantenuta confidenziale in tutte le fasi della verifica, di esame e valutazione della segnalazione e non viene comunicata ad alcuna persona che possa essere interessata dalla denuncia, o oggetto della stessa, anche nel caso in cui la persona denunciata richieda di esserne messa a conoscenza.

L'identità del segnalante può essere resa nota solo dietro suo espresso consenso, fermo restando le seguenti eccezioni previste dagli obblighi di legge:

- qualora l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali conseguenti alle segnalazioni, ispezioni di organi di controllo, ecc.).
- qualora nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano necessaria la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, ecc.).

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi del Modello, non è ammessa qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

8. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura aziendale, dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo e delle procedure a esso connesse.

Il Modello organizzativo è comunicato formalmente:

- ai dirigenti mediante la consegna di copia cartacea integrale;
- a tutti i dipendenti aziendali tramite specifica comunicazione in busta paga, tramite l'inserimento del Modello organizzativo all'interno della rete intranet aziendale con pubblicazione sul sito <http://www.cemspa.it> e tramite l'affissione di copia cartacea integrale in bacheche accessibili a tutti.

È compito dell'OdV richiedere conferma al Responsabile risorse umane della comunicazione data nella prima busta paga utile in merito all'avvenuta adozione del Modello organizzativo.

C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza circa i principi e i contenuti del Modello organizzativo anche tra tutti i soggetti che, pur non essendo dipendenti della società, operano per conto della stessa svolgendo, nel suo interesse, prestazioni di beni e/o di servizi, in qualità di collaboratori esterni, partner, rappresentanti, agenti, concessionari di vendita, fornitori o altri soggetti con rapporti contrattuali di varia natura che implicano lo svolgimento di attività in favore o per conto della stessa società.

Tali soggetti saranno informati sul contenuto del Modello organizzativo fin dall'inizio del rapporto con la società e l'impegno al rispetto dei principi e delle procedure ivi previste dovrà essere previsto da apposita clausola contenuta all'interno del contratto che regola il rapporto con il soggetto in questione.

È specifico compito dell'OdV, di concerto con il responsabile delle Risorse Umane, predisporre un appropriato programma delle diverse tipologie di attività formative (per le quali è previsto l'obbligo di partecipazione) che si rendono necessarie per diffondere un'adeguata conoscenza e comprensione circa i contenuti del Modello organizzativo e delle procedure a esso connesse.

In particolare, devono essere predisposti programmi di formazione con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei dipendenti aziendali nei Processi sensibili individuati all'interno di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A..

Le iniziative di formazione devono, inoltre, essere differenziate in relazione al ruolo e alla responsabilità dei soggetti interessati, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato livello di approfondimento per i soggetti posti in una posizione apicale.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Per una corretta ed efficace attuazione del Modello organizzativo e per una proficua azione di controllo dell'OdV, gli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231 prevedono

la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

Lo scopo del suddetto sistema sanzionatorio è di garantire l'effettività del Modello organizzativo di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A..

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo e nel Codice di Condotta ad esso allegato e prescinde, dunque, dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231.

In considerazione dell'autonomia delle regole di condotta indicate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice di Condotta, la valutazione dei comportamenti in contrasto con dette regole potrà, dunque, non coincidere con la determinazione del giudice in sede penale.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni, sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

8.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà tenere conto dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali, salvo quanto meglio precisato per i dipendenti dal vigente Regolamento Disciplinare (documento redatto dalla società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori: c.d. codice disciplinare):

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Il Modello organizzativo il cui mancato rispetto si intende sanzionare, viene comunicato a tutti i dipendenti secondo le modalità già indicate.

Il Regolamento Disciplinare aziendale risulta affisso permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti.

Agli altri soggetti destinatari il Modello organizzativo il cui mancato rispetto si intende sanzionare viene comunicato secondo le modalità già indicate.

Le sanzioni per le violazioni commesse sono adottate dagli organi che risultano competenti alla luce delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni della società.

In particolare, le sanzioni nei confronti dei dipendenti verranno irrogate dall'Amministratore Unico di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. con propria formale decisione nel rispetto delle deleghe in essere.

Ogni violazione del Modello organizzativo e/o del Codice di Condotta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Il dovere di segnalazione spetta a tutti i destinatari del presente Sistema sanzionatorio.

8.3 AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti al presente Sistema sanzionatorio tutti i dipendenti, gli amministratori, i sindaci, i collaboratori, consulenti e fornitori nonché tutti coloro che, a qualunque titolo, entrino in rapporto con la società e, per tale ragione, siano obbligati all'osservanza del Modello organizzativo e del presente Codice di Condotta.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello organizzativo: sia nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato contemplata nel D. Lgs. 231, sia nel caso in cui il comportamento, pur non integrando reato, sia diretto in modo univoco alla sua commissione;
- comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello organizzativo e nel Codice di Condotta;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle procedure;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'OdV.

8.4 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La violazione delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice di Condotta potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno quelle individuate nel Regolamento Disciplinare e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi

e per gli effetti del D.Lgs. 231 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL.

Ciò premesso, si indicano qui di seguito le sanzioni per la violazione delle regole indicate dal Modello Organizzativo e dal Codice di Condotta:

- Ammonizione verbale o scritta: si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri indicati nel Regolamento Disciplinare, al lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello organizzativo (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti, nel compimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Multa: si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri indicati nel Regolamento Disciplinare, al lavoratore che sia recidivo nelle violazioni che potrebbero dar luogo alla ammonizione verbale.
- Sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 3 giorni: si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri indicati nel Regolamento Disciplinare, al lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando, nel compimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello – arrechi danno alla società o esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.
- Licenziamento con preavviso: si applica al lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello o nello svolgimento di attività nelle aree a rischio - adotti un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.
- Licenziamento senza preavviso - si applica al lavoratore che, nel compiere delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello organizzativo o del Codice di Condotta, tale da determinare la concreta applicazione a carico di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. di misure previste dal D.Lgs 231; dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni previste in materia dal CCNL e relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 300/1970.

8.5 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice di Condotta da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari nel rispetto del CCNL ad essi applicato.

La ripetuta violazione delle procedure interne previste dal Modello organizzativo e del Codice di Condotta da parte del dirigente, ovvero il comportamento non conforme alle prescrizioni contenute in detti elaborati che sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs 231/01, potrà giustificare anche il suo licenziamento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231 - a seguito della condotta censurata.

Per i dirigenti della società, costituirà violazione del Modello organizzativo anche il mancato rispetto dell'obbligo di direzione e vigilanza sui sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello organizzativo.

8.6 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni, lavoratori autonomi e/o fornitori di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. valgono le seguenti disposizioni.

Ogni comportamento posto in essere da tali soggetti che risulti in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello organizzativo e dal Codice di Condotta, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le specifiche clausole inserite nei

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME SPA

contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.

A tale scopo, la società avrà cura di inserire in ogni contratto o convenzione una clausola relativa all'obbligo di conoscenza del Modello organizzativo e del Codice di Condotta di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. e delle conseguenze in caso di loro inosservanza.

10. PARTE SPECIALE I: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

9.1 I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-septies in forza del quale l'ente è responsabile per le ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), là dove i suddetti reati siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, aspetti oggi disciplinati dal Testo Unico D.lgs 81/2008.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei due reati richiamati:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui si cagioni, per colpa, la morte di una persona.

Ai fini della commissione del reato in esame non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino a una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Le lesioni personali si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregiopermanente del viso. Anche ai fini della configurabilità del reato in esame, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

11. PARTE SPECIALE II: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti che possono intercorrere tra C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A. e la Pubblica Amministrazione.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231, nonché una breve esposizione delle possibili modalità attuative dei reati in esame.

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato Italiano o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano originariamente destinate. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per certi fini, si ometta di destinare le somme ottenute per tali finalità.

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle

Comunità Europee. In tale fattispecie, diversamente da quanto accade nel caso del reato di malversazione a danno dello Stato, non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode.

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato in oggetto si configura qualora, utilizzando raggiri o artifici e in tal modo inducendo in errore altri soggetti, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione della gara pubblica fornendo informazioni non veritiere.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Concussione (art. 317 .p.)

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Tale forma di reato ha un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. 231/2001.

- Corruzione per atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319 bis c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione

poiché tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il provato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie precedenti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Peculato (314 c.p.)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito. Il secondo comma disciplina la figura del peculato d'uso, introdotto dalla l. 26 aprile 1990, n. 86, che si caratterizza appunto per la temporaneità dell'uso e per l'immediata restituzione della cosa. Viene quindi a non applicarsi in questo caso l'attenuante delle restituzioni di cui all'art. 62, n. 6.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Si tratta di un reato proprio, che pur richiedendo la specifica qualifica del soggetto agente, può tuttavia diventare rilevante anche per l'ente in considerazione del possibile concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. Per cui, il personale della società (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a ricevere o trattenere utilità che non gli spettano, ottenute approfittando dell'errore altrui.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale ipotesi di reato ha valore residuale poiché, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio. Qualora il danno arrecato sia di rilevante entità, la condotta è aggravata, si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa ad una rilevante gravità.

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia commessa frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

12. PARTE SPECIALE III: REATI SOCIETARI

11.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati in esame.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tali reati si configurano quando si procede all'esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non veritieri, ovvero alla mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, con modalità idonee a trarre in errore i destinatari.

I soggetti attivi, nelle due ipotesi di reato, possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta in esame deve essere realizzata con l'intento di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto. La responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura quando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o revisione, legalmente attribuite ai soci, a organi sociali o a società di revisione. Tale condotta può essere integrata dall'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri artifici. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione anche simulata, dei conferimenti ai soci, o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono essere gli amministratori, anche se i soci beneficiari della restituzione possono concorrere al reato.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta in esame si realizza qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguito o destinati per legge a riserva, ovvero si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari possono concorrere al reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, in modo da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge o che cagionino un danno a i creditori. Soggetti attivi sono gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando: viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura qualora, con atti simulati o frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato in esame può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due tipologie di condotta finalizzate a ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte: attraverso la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non veritieri relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime. Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

13. PARTE SPECIALE IV: REATI INFORMATICI

12.1 LE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI

L'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 individua le fattispecie di reati informatici la cui commissione espone la società a responsabilità amministrativa.

Di seguito si individuano le fattispecie di reato la cui commissione è astrattamente ipotizzabile all'interno di C.E.M. Costruzioni Edili e Marittime S.p.A.:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.).

14. PARTE SPECIALE V: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 –TER)

13.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata da questo articolo del codice penale è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo, con fine criminoso, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi prefissati.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Con riferimento al delitto in esame, si precisa quanto segue:

- la Circolare della Guardia di finanza n. 83607/2012, Volume III, Capitolo 4, para. 2.b., ha affermato quanto segue:

<<L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, come già anticipato al precedente Capitolo

2., paragrafo 3.a., l'art. 10 della L. n. 146/2006 aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. (omissis) L'introduzione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, svincolato dal carattere della transnazionalità, ha ed avrà conseguenze nella prevenzione e nel contrasto non solo della criminalità organizzata, ma anche dei cc.dd. white collar crimes. Infatti, con tale estensione normativa è ora possibile, non solo in via astratta, applicare la disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 con riguardo a quei reati che, pur non rientrando nella categoria dei reati presupposto (es. reati tributari, usura, abusiva attività di intermediazione finanziaria, turbata libertà degli incanti, ...), potrebbero costituire i delitti-fine di un'associazione per delinquere.

Pertanto, pur nella consapevolezza che tale novità già oggi rappresenta un valido ed efficace strumento contro la criminalità d'impresa, potendo trovare applicazione in situazioni distorsive della concorrenza e nei casi delle più gravi frodi fiscali, al fine di evitare "forzature" nella contestazione di tali fattispecie incriminatrici al solo fine di applicare la disciplina in commento per reati che oggi non ne costituiscono reati-presupposto, nelle more di eventuali future disposizioni di maggiore dettaglio sul punto che tengano conto anche dei primi pronunciamenti in sede giurisprudenziale, si ritiene necessario che la polizia giudiziaria operante acquisisca, prima di procedere alla successiva attività investigativa, specifiche direttive dall'A.G. competente in ordine alla configurabilità, nelle ipotesi sopra rassegnate, della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 nei confronti dell'ente.>>;

- la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 giugno 2013, n. 24841, è intervenuta sul tema dell'associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale, affermando quanto segue:

<<Occorre anzitutto premettere che la società (omissis) è stata oggetto sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in quanto indagata, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2005, art. 24 ter, per l'illecito di cui all'art. 416 c.p., finalizzato ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8. Correttamente il tribunale ha ritenuto quindi che il sequestro disposto possa trovare legittimazione direttamente nella citata disposizione prescindendo dai reati fine.>>

Con la sentenza n. 3635/13 emessa il 20 dicembre 2013, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Taranto aveva confermato il sequestro preventivo di beni funzionale alla confisca ex art. 19 d.lgs. 231 del 2001, per un valore di oltre otto miliardi di euro, equivalente al profitto derivante dal delitto di associazione

per delinquere e dai reati-scopo ambientali contestati a due società, affermando che il profitto non può corrispondere al risparmio di spesa conseguente al mancato adeguamento degli impianti dello stabilimento siderurgico, dovendosi ritenere necessario l'accertamento della diretta correlazione causale con i reati presupposto e del conseguimento di un risultato economico positivo. Con questa pronuncia la Corte Suprema interviene sul controverso tema della rilevanza - ai fini dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 - del reato di associazione per delinquere, ex art. 416, c.p., nel caso di reati-fine non inclusi nella lista dei reati-presupposto soggetti alla disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli enti di cui a quest'ultimo Decreto. Al riguardo si afferma che il provvedimento impugnato si basa su un "*vizio di fondo*"; in caso contrario, l'art. 416, c.p. (reato-presupposto ai fini del D.Lgs.) "*si trasformerebbe ... in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, ... con il pericolo di una ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo ...*".

La pronuncia in esame appare, però, in contrasto con quanto recentemente affermato dalla terza Sezione penale della stessa Corte di Cassazione con riferimento al reato di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale (sentenza n. 24841 del 27.03.201, dep. 06.06.2013 – v. sopra).

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'articolo 416-bis del codice penale punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis, c.p., si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'articolo appena menzionato è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non

essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di un'associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato (come, ad esempio, nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad un'associazione mafiosa).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

L'art. 416-ter, c.p. prevedeva l'applicabilità della pena stabilita dal citato art. 416-bis, s.p., a chi otteneva la promessa di voti (prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis) in cambio della erogazione di denaro.

Tale disposizione è stata sostituita con l'art. 1 della Legge 17 aprile 2014, n. 90 (entrata in vigore il 18 aprile 2014, a seguito della pubblicazione della Legge sulla G.U. n. 90 del 17 aprile 2014). Tra le principali modifiche: la riduzione delle pene; l'allargamento della condotta alla dazione di ogni forma di "utilità".

Per la specificazione della condotta ora punita si rinvia al testo di legge.

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il primo comma dell'art. 630, c.p. punisce con la reclusione da venticinque a trenta anni chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p., comma 2, lettera "a", n. 5)

(...*omissis*...)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(...*omissis*...)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

L'art. 600, comma 1, c.p., punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede che <<la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.>>

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

L'art. 601, c.p., punisce con la reclusione da otto a venti anni << chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.>>

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

L'art. 602, c.p., punisce con la reclusione da otto a venti anni << Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600>>.

- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/1990)

L'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 punisce una serie di condotte volte alla produzione, al traffico e alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

L'art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990 prevede la reclusione non inferiore a venti anni, a carico di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73.

Chi partecipa all'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a 10 anni (comma 2).

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

La disposizione in esame colpisce l'immigrazione clandestina, punendo, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni dello stesso A.Lgs. n. 286/1998 <<promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente ... nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

15. PARTE SPECIALE VI: REATI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)

14.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere) nonché l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte ovvero l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione.

Per la commissione di tali reati è necessario il dolo specifico, consistente nella finalità di mettere in circolazione le monete falsificate.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

L'art. 454, c.p., punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro chiunque altera monete della qualità indicata nel citato articolo 453, c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma punisce chiunque – fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti – introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Il bene tutelato dalla disposizione incriminatrice in esame è quello della fede pubblica.

Il dolo è generico; esso consiste nella coscienza e volontà di mettere in circolazione monete della cui falsità o alterazione si è consapevoli, indipendentemente dall'effettiva prova della buona fede iniziale.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p., sopra richiamati, anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

L'art. 460, c.p., punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro (se il fatto non costituisce un più grave reato) chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

L'art. 461, comma 1, c.p., punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro (se il fatto non costituisce un più grave reato) chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

Il bene tutelato è quello della fede pubblica.

Il dolo è generico; esso consiste nella coscienza e volontà di fare uso – secondo la naturale destinazione (diversa dalla messa in circolazione di cui al citato art. 459, c.p.) – di valori di bollo della cui falsità o alterazione si è consapevoli.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Questa fattispecie criminosa è stata inserita nell'elenco dei reati-presupposto dalla legge n. 99 del 2009, la quale ha anche modificato la disposizione incriminatrice intervenendo sul piano dell'elemento soggettivo e inasprendo l'apparato sanzionatorio, prevedendo espressamente che il minimo edittale non possa essere inferiore ai sei mesi, e innalzando la multa fino a 25.000 euro, per le condotte aventi ad oggetto marchi e segni distintivi e portando la pena della reclusione fino ai quattro anni, con un minimo edittale di uno, e la multa fino a 35.000 euro, nelle ipotesi di contraffazione di brevetti, disegni e modelli industriali.

La dottrina maggioritaria ritiene che il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

In giurisprudenza si afferma che è tutelata la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto (v. Cass., Sez. V, sent. 5 novembre 2001 n. 1195).

Nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., inoltre, non è neppure necessario per la ricorrenza del reato che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale, in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto o alterato da altri, e detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al

consumatore potendo realizzarsi in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto...”.

Il reato in esame si configura come reato di pericolo concreto, posto che non si richiede la lesione della fede pubblica.

L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

Per quanto concerne l'oggetto materiale delle condotte occorre differenziare le ipotesi dei primi due commi.

Il primo comma tutela i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Più discussa è, invece, la locuzione di “segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali”.

In tale definizione sembrerebbero rientrare tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi, come le denominazioni d'origine, i nomi commerciali, ecc..

Parte della dottrina ha, però, evidenziato come la normativa civilistica a tutela di tali contrassegni non fosse presente all'epoca dell'introduzione del delitto; far rientrare tali segni all'interno della tutela penale significherebbe, quindi, interpretare la norma penale in *malam partem*.

Più correttamente, quindi, si dovrebbe concludere che tale locuzione rappresenti un mero pleonasma, inserito dal legislatore al solo fine di evitare una interpretazione troppo restrittiva della nozione di marchio tutelabile.

Per brevetto deve intendersi, invece, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

Le parole “disegni” e “modelli” vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Quanto alle condotte punibili, l'art. 473, c.p. reprime, innanzitutto, le condotte di contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

Secondo un consolidato orientamento dottrinale si ha contraffazione quando il marchio altrui venga riprodotto abusivamente, in modo più o meno ben riuscito, oppure venga imitato. Integra l'alterazione la manomissione, rara nella prassi, del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

L'oggetto del dolo è dato dalla consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato (dolo generico).

La registrazione del marchio è ritenuta un elemento essenziale per l'integrazione del reato.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'articolo 474, c.p. prevede che <<chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente>>.

Tale reato sussiste, quindi, ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo oltretutto necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce (v. Cass. Sez. V, sent. 15 gennaio – 5 marzo 1999, n. 3028).

Infatti, la fattispecie di reato prevista dalla suddetta norma è volta a tutelare, in via principale e diretta, non tanto la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui

configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno (v. Cass., Sez. II pen., sent. 2 luglio 2010, n. 25073).

16. PARTE SPECIALE VII: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)

15.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al

fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

La giurisprudenza ha ravvisato gli estremi del reato in una variegata classe di fenomeni ; tra l'altro, l'integrazione del reato è stata ravvisata anche nella condotta di chi inserisca nel codice sorgente del sito, ove pubblicizza il proprio prodotto, parole chiave direttamente riconducibili a un concorrente che gode di maggiore notorietà, in modo così da renderlo maggiormente visibile sui motori di ricerca (Google, ecc.), sfruttando l'altrui notorietà commerciale.

L'incriminazione ha natura sussidiaria, perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513-bis c.p., relativa a una condotta sanzionata più gravemente (v. punto successivo).

E' opportuno, infine, specificare che per "commercio" si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato è commesso da chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza (sleale) con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle

La fattispecie è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo tale voluntas legis, è rilevante il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sul rispetto delle

regole della concorrenza del mercato, destinate a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di autodeterminarsi .

Non è, tuttavia, configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. (qui in esame) e il reato di associazione a delinquere ex art. 416, c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p. (v. apposite Sezioni della Parte speciale del Modello), stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali; pertanto, la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

La norma punisce soltanto quelle condotte tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza .

Il reato in esame si considera integrato tanto quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, quanto quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente .

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Anche in questo caso, è opportuno specificare che per "commercio" si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione in Italia o anche all'estero prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Nei tratti essenziali, la condotta coincide con il delitto di cui all'art. 474, c.p. ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"); le principali differenze riguardano l'oggetto materiale del reato, limitato, nella disposizione in esame, ai soli prodotti industriali con marchi non registrati o non validamente registrati, e non alle opere dell'ingegno.

Il reato è commesso anche quando si contraffanno i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, ecc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale è elemento costitutivo del reato e può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano sul potenziale economico nazionale, pregiudicandolo.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La cosa consegnata deve essere mobile, ad esclusione, però, del denaro.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un reato più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce

l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es.: contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, ecc..).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art. 515, c.p. prevede, altresì, una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L'art. 516, c.p., punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata merce/bene a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre, tuttavia, che i marchi siano registrati, in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515, c.p..

Il reato in esame è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato .

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato è commesso da chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' altresì punito, dalla norma incriminatrice in esame, chi al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni appena menzionati.

Spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno di un marchio, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione .

La Corte Suprema ha rilevato che non vi è continuità normativa tra la fattispecie criminosa in esame (introdotta dalla Legge n. 99/2009) e quella di cui all'art. 127 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; al riguardo, essa ha rilevato che l'attuale art. 517-ter, c.p., comma 2, <<oltre a richiedere anche il fine di trarne profitto, sembra punire (non già chi importa in violazione del titolo, bensì) chi introduce nel territorio dello Stato i beni di cui al primo comma, e cioè oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Sembrerebbe quindi che ora, per configurare il reato di cui all'art. 517-ter c.p., la violazione del titolo di proprietà industriale debba avvenire nella fase di realizzazione del prodotto (che deve appunto essere stato realizzato in violazione od usurpazione del titolo) mentre non sarebbe più sufficiente una violazione intervenuta successivamente nella sola fase di commercializzazione. Sembrerebbe cioè possibile una interpretazione nel senso che ora oggetto della tutela penale sarebbe solo la titolarità del brevetto e non anche un diritto di esclusiva nella commercializzazione, e che quindi il reato non sia più integrato quando la violazione del titolo non avvenga in sede di realizzazione o produzione

dell'oggetto o del bene. Nel senso della possibilità di questa interpretazione sembrerebbe valere anche il rilevante aumento della sanzione penale, che secondo l'art. 127 cit. era della multa fino a euro 1.032,91, mentre ora, secondo il nuovo art. 517-ter, c.p., è della reclusione fino a due anni e della multa fino ad euro 20.000,00, sanzione questa che non sembra conciliarsi con la tutela di meri interessi patrimoniali relativi alla fase di commercializzazione del prodotto e che non incidono sulla titolarità del marchio o del brevetto.>>

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L'art. 517-quater, c.p., punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (comma 2, art. cit.).

17. PARTE SPECIALE VIII: DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

16.1 LE FATTISPECIE DI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente.

Infatti, la norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270-bis, ss. c.p.) e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

Qui di seguito si riporta il testo dei reati previsti dal codice penale rientranti in questa categoria di reati-presupposto.

- Associazioni sovversive (art. 270, c.p.)

<<[I]. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[II]. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[III]. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.>>

- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

<<[I]. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II]. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

[III]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.>>

- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

<<[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.>>

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

<<[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.>>

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270-quinquies c.p.)

<<[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.>>

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

<<[I]. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.>>

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

<<[I]. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[II]. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[III]. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[IV]. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.>>

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

<<[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II]. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

[III]. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

[IV]. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.>>

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

<<[I]. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

[V]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.>>

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

<<[I]. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

[II]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.>>

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

<<[I]. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Per i promotori la pena è aumentata.

[III]. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.>>

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

<<[I]. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

[III]. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.>>

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

<<[I]. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

[III]. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.>>

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307, c.p.)

<<[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (1).

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente (2).

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

[IV]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.>>

18. PARTE SPECIALE IX: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER.1 E 25-QUINQUIES)

17.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Questo reato si configura quando una persona è ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù.

Ai sensi della Convenzione Internazionale di Ginevra del 1926, la “schiavitù” è lo stato di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

Più in generale, per quanto riguarda i reati connessi con la schiavitù ex artt. 600, 601, 602 del codice penale (v. anche oltre), come suggerito dalle Linee guida Confindustria, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi.

Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio posta in essere da un fornitore).

Tale disposizione è stata modificata dal D.Lgs. n. 24/2014; al riguardo si rinvia alla lettura della nuova disposizione incriminatrice.

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

A titolo esemplificativo, tale ipotesi è configurabile, in via del tutto astratta, nel caso di un reato di corruzione la cui condotta preveda il trasferimento al corrotto di una “utilità” costituita da favori sessuali prestati da una persona minorenni.

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il reato si concretizza nello sfruttamento di minori di diciotto anni, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o

informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Queste fattispecie criminose si realizzano quando un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Il reato in questione consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La fattispecie criminosa consiste nella tratta o, comunque, nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

La citata Convenzione Internazionale di Ginevra del 1926 definisce la "tratta" come qualunque atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto o di cessione di schiavo per vendita o per scambio e ogni atto di trasporto o commercio di schiavi.

Tale disposizione è stata modificata dal D.Lgs. n. 24/2014; al riguardo si rinvia alla lettura della nuova disposizione incriminatrice.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

E', questa, un'ipotesi residuale rispetto a quella precedente, di cui all'art. 601, c.p.; essa consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che già si trovi in stato di schiavitù.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Questo reato è stato introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7.

Qui di seguito il testo normativo:

<<[I]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (2).

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.>>

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Questo reato è stato introdotto dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

Qui di seguito il testo normativo:

<<[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.>>

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Questo reato è stato introdotto dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199

Qui di seguito si riporta il testo della disposizione:

<< Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.>>

19. PARTE SPECIALE X: REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES)

18.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

I reati costituenti abusi di mercato sono i seguenti:

- delitto di abuso di informazioni privilegiate, ex art. 184, T.U.F.;
- delitto di manipolazione del mercato, ex art. 185, T.U.F..

Le medesime condotte costituiscono, altresì, le seguenti ipotesi di illecito amministrativo:

- abuso di informazioni privilegiate, ex art. 187-bis, T.U.F.;
- manipolazione del mercato, ex art. 187-ter, T.U.F..

Le definizioni di questi illeciti amministrativi riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia; inoltre, se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

In queste ipotesi di illecito, ai sensi dell'art. 187-quinquies, T.U.F.:

“L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

In conclusione, riassumendo quanto sopra, relativamente alla disciplina della responsabilità dell'ente con riguardo alle nuove fattispecie di illecito occorre fare riferimento a due disposizioni (entrambe già citate):

- l'art. 187-quinquies, T.U.F., che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 15.000.000 ovvero da 100.000 a 25.000.000 di euro (rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato), applicabili dalla Consob (ai sensi dell'art. 187-septies, T.U.F.) ;
- l'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001, il quale stabilisce che il giudice, in sede penale, possa applicare una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote . Così come per i reati societari, non sono previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Come precisato dalle Linee guida 231 di Confindustria:

“Sulla base di quanto detto, una stessa fattispecie/notizia di illecito potrebbe contestualmente essere oggetto di un procedimento penale dinanzi al giudice ordinario e di un procedimento amministrativo presso la Consob, con un conseguente accertamento della responsabilità dell'ente per la medesima fattispecie sia in sede giudiziaria che amministrativa.”

La citata Legge Comunitaria 2004, infatti, ha introdotto il sistema del cd. “doppio binario”, per cui alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati.

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (cd. “trading”);
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l’informazione “comunicata” (cd. “tipping”);
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel primo alinea (cd. “tuyuatage”).

In funzione del loro accesso diretto alla fonte dell’informazione privilegiata, i soggetti di cui sopra sono definiti insider primari.

In aggiunta a tali soggetti, il richiamato art. 184, T.U.F. estende i divieti di trading, tipping e tuyuatage a “chiunque” sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose (cd. “criminal insider”); è il caso, ad esempio, del “pirata informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informativo di una società riesce a entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive.

La nozione di “informazione privilegiata” rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intera disciplina dell’insider trading. Per essa si rinvia all’articolo 181, T.U.F., che qui di seguito si riporta:

“1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati (2).

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.”

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (“informazione price sensitive”) s’intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Per la nozione di “strumenti finanziari” si rinvia, invece, all’articolo 1, comma 2, dello stesso T.U.F..

- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. “aggiotaggio informativo”) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. “aggiotaggio operativo”).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

- Illecito amministrativo di “Abuso di informazioni privilegiate” (art. 187-bis T.U.F.)

Tale disposizione punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari – già punite come reato dall’art. 184, T.U.F. (v. sopra) – sia quelle realizzate dagli insiders secondari (o tippees, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders

primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa.

Si sottolinea, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

Tale ipotesi di illecito amministrativo si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo.

Inoltre, i divieti di trading, tipping e tuuyatage di cui all'art. 187-bis, T.U.F. (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184, T.U.F.) trovano applicazione non solo nei confronti dei cd. insiders primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica) ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che, entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario).

Si segnala, infine, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

- Illecito amministrativo di "Manipolazione del mercato" privilegiate (art. 187-ter T.U.F.)

Per quanto concerne la "manipolazione del mercato", la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale (v. sopra, art. 185, T.U.F.), in quanto ricomprende come fattispecie (non tassative):

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti sub lettere a) e b) non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

20. PARTE SPECIALE XI: REATI TRANSNAZIONALI

19.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI

DEFINIZIONE DI REATO TRANSNAZIONALE (ART. 3, L. N. 146/2006)

L'art 3 della L. n. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

V. para. 13.

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

V. para. 13.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. n. 43 del 23 gennaio 1973)

L'art. 291-quarter del Testo unico delle leggi doganali (D.P.R. n. 43/1973) punisce l'associazione quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis dello stesso Decreto (contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 L. 309/1990)

V. para. 13.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

V. para. 13

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

V. para. 10.

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378, c.p., punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

21. PARTE SPECIALE XII: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES)

20.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, DENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648, c.p. incrimina chi <<fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare>>.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe a indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi di fabbrica contraffatti dà luogo alla configurabilità, a carico del detentore, oltre che del reato di cui all'art. 474, c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), anche di quello di ricettazione, ove, all'atto dell'acquisto o della ricezione di detti prodotti, vi sia stata consapevolezza della loro provenienza dal reato di cui all'art. 473, c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) .

L'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto al primo comma della disposizione in esame il seguente periodo: <<La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis >>.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. I processi maggiormente esposti a rischio sono quelli relativi ai settori acquisti e commerciale.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis, c.p. incrimina chiunque <<fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa>>.

Per sostituzione s'intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee a ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati", e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

I rapporti tra frode fiscale e riciclaggio sono assai controversi.

In passato il tradizionale orientamento penalistico in tema di riciclaggio escludeva dal novero dei soggetti attivi di tale delitto gli autori dei reati presupposti, in quanto l'attività intesa ad assicurarsi il profitto del commesso reato è penalmente irrilevante. Ma i giudici escludevano la rilevanza del reato in discorso per casi di frode fiscale anche quando fosse stata accertata l'estraneità dell'autore di condotte aventi carattere riciclatorio.

Nella giurisprudenza più recente, però, tali orientamenti sono stati confutati, muovendo dalla riformulazione della fattispecie incriminatrice del riciclaggio operata dalla legge n. 328/1993. L'attuale formulazione del delitto di riciclaggio ammette, infatti, quale delitto presupposto in via generalizzata qualsiasi delitto non colposo, superando la pregressa indicazione tassativa dei reati-presupposto. Questo orientamento è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che persino l'illecito fiscale penalmente rilevante per l'ordinamento del Paese straniero nel cui territorio viene integralmente consumato può costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi commesso successivamente nel territorio italiano.

Un aspetto particolarmente rilevante, sempre al riguardo, è l'ipotesi di concorso tra frode fiscale e riciclaggio. In linea generale, secondo la tradizionale interpretazione della clausola di riserva di cui

all'art. 648- bis, c.p., la distinzione tra partecipazione al delitto presupposto e riciclaggio è operata ricorrendo al criterio temporale relativo alla intesa avente ad oggetto la ripulitura dei proventi del delitto presupposto: a) se l'accordo (o la "promessa di assicurare il riciclaggio") si è perfezionato prima della consumazione del reato principale, si è in presenza di concorso del reato, quanto meno nella forma del concorso morale per aver rafforzato l'originario proposito criminoso; b) se, invece, l'accordo è intervenuto dopo la consumazione, può trovare applicazione la fattispecie del riciclaggio.

Le attività aziendali esposte a rischio, anche per questa tipologia di reato, sono diverse; maggiore attenzione deve essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo- finanziario.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

Con l'art 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, è stato disposto l'inserimento dell'articolo in esame, con conseguente introduzione del reato di autoriciclaggio, nel novero dei reati presupposti dal D.Lsg n. 231/2001.

L'art. 648-ter1 c.p. incrimina <<chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.>>

La nuova disposizione inserita ha altresì previsto che: <<Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648>>.

Sostanzialmente, l'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Perché si concretizzi una reale responsabilità amministrativa dell'ente, fatti salvi tutti i presupposti su cui si basa il D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha stabilito che devono sussistere contemporaneamente tre circostanze:

- 1) sia creata o si concorra a creare attraverso un reato presupposto una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la provvista di denaro in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

22. PARTE SPECIALE XIII: REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

21.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a) bis, L. n. 633/1941) – Medesimo reato commesso su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941).

Delle numerose disposizioni recate dall'art. 171 della Legge n. 633/1941, sono inseriti come reati-presupposto solo quelli previsti dalla lettera a) bis del primo comma e dal terzo comma della norma.

Il primo delitto, introdotto dalla legge n. 43/2005, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Il bene tutelato dalla norma è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Il delitto di cui al comma 3 del suddetto articolo punisce, invece, le condotte sopra menzionate ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto è l'onore e la reputazione del titolare dell'opera.

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941) – Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941).

L'articolo 171-bis della citata Legge n. 633/1941 è stato introdotto dal D.Lgs. n. 489/1992 (di attuazione della Direttiva 91/250/CE), a tutela (penale) del software.

Esso non reca alcuna definizione del proprio oggetto di tutela; per ricostruirne l'esatta portata (ossia il concetto di software) è, dunque, necessario fare riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore, mentre esclude dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

L'articolo in esame si suddivide in due commi.

Il primo comma è posto a tutela dei software in generale; il secondo (inserito dal D.Lgs. n. 169/1999) tutela le banche dati.

Attualmente è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga a fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è, però, il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo, implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

Nel secondo comma del citato articolo 171-bis ad essere tutelate sono invece, come si è detto, le banche dati, per esse intendendosi, come precisato dall'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941).

L'art. 171-ter della Legge n. 633/1941 tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno.

L'operatività del reato richiede due requisiti: 1) le condotte devono essere attuate per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno; 2) è necessario il dolo specifico di lucro.

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941).

L'art. 171-septies della Legge n. 633/1941 introduce un reato di ostacolo, che si consuma con una delle seguenti due condotte:

- mancata comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio – da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis (v. alinea successivo) – dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- mera violazione degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della medesima Legge .
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941).

L'art. 171-octies della Legge n. 633/1941 punisce <<chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi .

visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.>>

23. PARTE SPECIALE XIV: REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES)

22.1 LE FATTISPECIE DI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", previsto dall'art. 377-bis del codice penale è considerato presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, come sopra precisato, ai sensi dell'articolo 25-decies di detto Decreto .

La sanzione prevista da detta disposizione è costituita dalla pena pecuniaria fino a cinquecento quote (non sono invece previste sanzioni interdittive).

Al riguardo si precisa quanto segue:

- la fattispecie criminosa è stata inserita nei delitti contro l'amministrazione della giustizia dalla L. n. 63/2001 nell'ambito delle modifiche al codice penale connesse all'attuazione dell'art. 111, Costituzione in tema di giusto processo;
- in questa categoria di delitti rientra anche il reato previsto dall'art. 377, c.p. ("Intralcio alla giustizia") . Invero, tale reato è considerato "di pericolo", in quanto la condotta punibile, astrattamente prevista dal legislatore, consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità proprio finalizzata all'induzione a commettere reati previsti dagli artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373 c.p.. Essa si considera, pertanto, integrata quando l'offerta o la promessa di denaro è indirizzata a persona che sia stata <<chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria>>, e ciò in considerazione del fatto che si tratta di un reato di pericolo. La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni unite sul reato di cui all'art. 377, c.p., ha confermato tale natura di delitto a consumazione anticipata, precisando, altresì, che si tratta di un reato di pericolo il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, finalizzata alla falsità giudiziale .

Si prescinde, tuttavia, seguendo questa impostazione, dalla concretizzazione della falsità medesima, che, dunque, non rientra nella tipicità della stessa disposizione, essendo sufficiente, per la configurazione della penale responsabilità, il mero e semplice attentato alla giustizia;

- il delitto ex art. 377-bis, c.p. è, invece, un reato di evento-danno (e non un reato di pericolo) e come tale ammette l'ipotesi del tentativo ;
- scopo della disciplina in discorso è la tutela della genuinità della scelta del soggetto di rendere dichiarazioni o meno all'Autorità giudiziaria, allo scopo di impedire che fatti gravi possano inquinare la formazione delle prove; il delitto si integra con due differenti modalità: la coartazione del soggetto medesimo, mediante forme di violenza o di minaccia, oppure l'induzione dello stesso a rendere determinate dichiarazioni stante l'offerta, o la promessa di denaro o di altre utilità;
- per "minaccia" si intende ogni prospettazione di un male ingiusto che dipenda dalla volontà dell'agente, che si manifesta e consiste nel turbamento della psiche del destinatario della minaccia stessa, e si esprime in una rappresentazione, più o meno precisa, di un male futuro . Al riguardo la Corte Suprema sottolinea la necessità di individuare i contorni della figura della minaccia in base alle concrete circostanze di tempo e di luogo in cui essa si manifesta ;
- vittime dell'induzione di cui all'art. 377-bis, c.p. possono essere quei soli soggetti che si trovino nella condizione di potere rifiutare di rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria (coimputato nel medesimo reato, testimone che sia prossimo congiunto dell'imputato, ecc.) ; a questo proposito si richiamano, tra le altre, le seguenti disposizioni del codice di procedura penale: art. 197-bis ; art. 198, comma 2 ; art. 199 .

Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), assume un ruolo decisivo la qualità oggettiva di persona chiamata dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento. A tal riguardo, giurisprudenza costante ritiene che la qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria si assuma nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della persona stessa in qualità di testimone, ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p. (la Corte ha infatti annullato senza rinvio la pronuncia impugnata, escludendo la configurabilità del tentativo in quanto non risultava dagli atti che il destinatario della

condotta fosse stato ancora chiamato a partecipare a un incidente probatorio dove doveva essere assunto quale coimputato) .

La configurabilità del reato di cui all'art. 377-bis, c.p. presuppone, anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, che la condotta ivi descritta sia posta in essere nei confronti di soggetto che sia già stato "chiamato" a rendere, qualora non intenda avvalersi della facoltà di non rispondere, le suddette dichiarazioni .

Non è però configurabile il tentativo del delitto di cui in oggetto quando il reato è realizzato nella forma dell'offerta o della promessa di danaro od altra utilità .

Inoltre, perché possa ritenersi sussistere il reato in discussione, per il tramite di una terza persona, è necessario che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione (nella specie, caratterizzata da tentativo, la Corte Suprema ha annullato la misura coercitiva impugnata essendo risultate unicamente minacce ed intimidazioni rivolte al terzo affinché questi riferisse alla persona offesa, con mezzi e modalità rimasti tuttavia non chiariti, una richiesta di ritrattazione di precedenti dichiarazioni) .

Al momento, le Linee guida di Confindustria sulla costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (a oggi aggiornate al marzo 2008) forniscono indicazioni in merito al delitto oggetto della presente Sezione della Parte speciale del Modello con riferimento ai soli "reati di criminalità organizzata transnazionale" (v. Modello, Parte special, Sezione J); qui di seguito si riporta uno stralcio:

<<Reati di intralcio alla giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di danaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, così come stabilito nell'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.>>

24. PARTE SPECIALE XV: REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

23.1 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI

Il 9 febbraio 2014 è entrata in vigore la Legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 in materia di emergenze ambientali e industriali. All'interno della Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014 anche il testo del decreto legge, come modificato a seguito della conversione.

In particolare, la Legge di conversione ha modificato il comma 3 dell'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006 - concernente il reato di "combustione di rifiuti", prevedendo un autonomo profilo di responsabilità - con applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata - nel caso di omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Qui di seguito viene, quindi, inserita una sintesi della condotta di cui al menzionato art. 256-bis, benché tale disposizione non sia richiamata nell'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001.

In seguito, la Legge del 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25-undecies, comma 1 e del comma 1-bis all'art. 25-undecies. In particolare ha introdotto nuove fattispecie di reato quali, l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.),

oltre alle circostanze aggravante introdotte all'art. 452-octies c.p. e infine il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

L'art. 727-bis, c.p., punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, e cioè:

- a) chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f. della Direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva n. 92/43/CE e nell'allegato I della Direttiva n. 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cd. "Direttiva Habitat") e, dall'altro, la Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cd. "Direttiva Uccelli").

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L'art. 733-bis, c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva n. 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale

o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva n. 92/43/CEE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale, in base alla vigente normativa italiana, deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90), contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90), contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90), contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157), contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE"

- Scarichi acque reflue – Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)

- Scarico di acque reflue senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb., sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione

o le altre prescrizioni delle Autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, Cod. Amb..

Si precisa che, in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb., a cui si fa rinvio.

INQUADRAMENTO NORMATIVO: D.Lgs. n. 152/2006

Art. 74

“...g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.”

Nota 1

Art. 124 - Criteri generali

“1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

....

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

Permanendo l'attuale situazione, si può escludere che dagli insediamenti decadano acque reflue diverse dalle domestiche. Non è applicabile pertanto il regime autorizzativo di cui all'art. 124 sopra riportato.”

- Scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e l'articolo 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle Autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb..

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle Tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

L'art. 137, comma 11, primo periodo, Cod. Amb., sanziona la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104, Cod. Amb..

- Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb., è punito lo scarico da parte di navi o aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

L'art. 256, Cod. Amb., sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

PRODUTTOR

Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce come produttore (articolo 183, comma 1, lettera f):

"il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;"

GESTORE

Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce come attività di gestione dei rifiuti le seguenti (articolo 183, comma 1, lettera n):

“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;”

DEFINIZIONI

In base all'origine i rifiuti si dividono in:

- URBANI
- SPECIALI

e in base alla pericolosità in:

- PERICOLOSI
- NON PERICOLOSI

Per quanto riguarda l'origine, con una semplificazione un po' arbitraria ma utile a meglio comprendere il tema, potremmo definire, rispettivamente, “rifiuti domestici” e “rifiuti non domestici”.

D.Lgs. n. 152/2006

Art. 184 – CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) ;

3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME SPA

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

.....

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

I rifiuti prodotti dall'attività della Società non rientrano nella definizione di RIFIUTO URBANO, in quanto non si originano da "locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione".

La possibilità di conferire gli stessi al Servizio Pubblico deve essere, allora, valutata in relazione all'assimilabilità degli stessi ai rifiuti urbani. Tale valutazione considera solo i rifiuti non pericolosi, essendo esclusa per i rifiuti pericolosi.

La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, mediante apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico, ove lo stesso, sempre per libera scelta, offra tale servizio.

Tale possibilità, ovviamente, presuppone che i rifiuti speciali, per i quali il gestore del servizio pubblico offre un servizio facoltativo, siano "compatibili" con quelli urbani per i quali, invece, il servizio è obbligatorio; siano, cioè, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in relazione al trattamento di recupero o smaltimento cui vengono destinati.

Per tali rifiuti non è dovuto il pagamento della tariffa, venendo il corrispettivo stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore e l'utente.

Circa i criteri di "assimilazione", occorre fare riferimento alla legislazione statale e a quella comunale di riferimento.

Le attività illecite previste dall'art. 256, Cod. Amb., sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e.: l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo.

Ai fini del Decreto, assumono rilevanza le seguenti fattispecie di reato:

a) Gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, Cod. Amb..

La disposizione appena richiamata punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 212 e da 214 a 216, Cod. Amb..

Le autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti si distinguono in:

- Autorizzazione (unica) ordinaria per gli impianti fissi di smaltimento, di recupero o di stoccaggio e per la miscelazione dei rifiuti pericolosi (articolo 208);
- Autorizzazione semplificata per gli impianti fissi di recupero, nonché quelli di autosmaltimento (articoli 214-216);
- Autorizzazione specifica per gli impianti di ricerca e sperimentazione (articolo 211);
- Autorizzazione specifica per gli impianti mobili di smaltimento e recupero (articolo 208, comma 15);
- Iscrizione all'Albo gestori ambientali nelle seguenti categorie (articolo 212):
 - raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
 - raccolta e trasporto rifiuti pericolosi;
 - bonifica dei siti;
 - bonifica beni contenenti amianto;
 - commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti;
 - gestione impianti mobili di smaltimento e recupero.

- attività di raccolta e trasporto RAEE L'albo prevede inoltre tutta una serie di elenchi e sezioni speciali per le attività specifiche, quali: il trasporto di rifiuti propri pericolosi non superiori a 30 kg o 30 litri/giorno e rifiuti propri non pericolosi (senza limiti quantitativi). Si sottolinea che al produttore dei rifiuti, pur non effettuando attività di gestione dei rifiuti per le quali viene richiesta apposita autorizzazione/iscrizione/comunicazione, è richiesto un controllo sulle autorizzazioni dei fornitori scelti per avviare al recupero/smaltimento i propri rifiuti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, comma 9, Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche a un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui viene affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, comma 3, Cod. Amb.

Il terzo comma del menzionato art. 256, Cod. Amb., punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di "discarica" non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha, peraltro, chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. pen., sent. 26 gennaio 2007, n. 10258).

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo a un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa. Nel corso degli anni, i diversi interventi della Corte suprema hanno chiarito, e man mano integrato, gli aspetti costituenti “discarica abusiva”, anche se non in modo del tutto esaustivo/chiaro.

In particolare, con sentenza n. 36021/2012, la Corte di Cassazione, 3^a Sezione penale, riferendosi anche alla pregressa giurisprudenza, ha ribadito che si configura il reato di discarica abusiva ove si riscontrino i seguenti elementi:

- l’accumulo dei rifiuti è ripetuto e non occasionale e avviene in una determinata area;
- la massa dei materiali accumulati è eterogenea;
- l’abbandono non è temporaneo ma definitivo;
- vi è degrado anche tendenziale dello stato dei luoghi.

Occorre, quindi, approfondire la definizione di deposito temporaneo.

L’art. 183 del Testo Unico Ambientale, alla lett. bb), definisce il “deposito temporaneo” come un “raggruppamento” di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e nel rispetto di alcune precise condizioni.

La stessa disposizione stabilisce le modalità di deposito dei rifiuti; infatti, i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti:

- 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- 3) in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Altro requisito fondamentale del deposito temporaneo è il luogo fisico in cui esso viene istituito, vale a dire il luogo di produzione dei rifiuti.

In generale il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo in cui i rifiuti sono originati, al fine di evitare movimentazioni di rifiuti che, a parte nelle aree private, vanno sempre autorizzate, rappresentando un momento della gestione dei rifiuti.

L'accento sugli aspetti fisici e temporali del deposito temporaneo, e sul fatto che su questi poggia principalmente la distinzione dallo stoccaggio, è ribadito dalla Cassazione (Cass., Sez. III pen., sentenza n. 11650/11) secondo la quale, per poter parlare di deposito temporaneo e controllato di rifiuti, occorre il rispetto di tutte le condizioni dettate dalla norma sopra citata ed, in particolare, del raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione ed il rispetto dei tempi di giacenza riferiti alla natura e quantità dei rifiuti. In caso di mancato rispetto di tali condizioni si parlerà non più di deposito temporaneo, ma di deposito preliminare o di stoccaggio, attività per le quali è necessaria una preventiva autorizzazione.

Considerando il deposito temporaneo come un prolungamento dell'attività dalla quale si originano i rifiuti, che precede ogni fase della gestione (raccolta, trasporto, smaltimento o recupero), e lo stoccaggio, invece, come un'attività integrante della gestione dei rifiuti prodotti, sono, di fatto, il luogo e i tempi a determinare le differenze tra i due concetti.

Da quando il D.Lgs. n. 205/2010 ha abrogato la definizione di luogo di produzione dei rifiuti ("uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti"), precedentemente contenuta nell'art. 183, comma 1, lett. i), sono sorti alcuni dubbi. In via interpretativa, la giurisprudenza è intervenuta affermando che (Cass., II sez. pen., sentenza n. 28204 del 18 luglio 2011) il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa; a tal fine è, però, necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene .

c) Miscelazione di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 256, comma 5, Cod. Amb..

Sono punite, ai sensi del quinto comma dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187, Cod. Amb., il quale così dispone:

<<1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.>>

L'operazione di miscelazione dei rifiuti consiste nella "unione di due o più rifiuti aventi diverso CER o diverse caratteristiche di pericolosità, anche con sostanze e materiali, al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero – La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose>>.

Di particolare importanza è il punto XII al Paragrafo 4, "Prescrizioni relative alla miscelazione dei rifiuti", nel quale si vieta <<attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando

previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10>>.

Tale condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il D.Lgs. n. 205/2010, pur variando il concetto di miscelazione, non ne dà una definizione. Non risulta opportuna l'applicazione del concetto di miscelazione a rifiuti solidi in blocchi.

d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, ai sensi dell'art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.

Può considerarsi integrate, ai sensi del sesto comma dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb..

Si precisa che il reato può essere commesso qualora vengano violate le disposizioni previste dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179".

- Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale")

Il 9 febbraio 2014 è entrata in vigore la Legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 in materia di emergenze ambientali e industriali. (all'interno della Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014 anche il testo del decreto legge, come modificato a seguito della conversione).

In particolare, la Legge di conversione ha modificato il comma 3 dell'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006 - concernente il reato di "combustione di rifiuti", prevedendo un autonomo profilo di responsabilità - con applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata - nel caso di omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Il primo comma della disposizione in esame punisce <<chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata>> con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 del D.Lgs. n. 152/2006 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

L'aumento delle pene è previsto (terzo comma) <<se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.>>

- Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

L'art. 257, Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, secondo le modalità indicate dall'art. 242, Cod. Amb..

Qui di seguito si fornisce una sintesi delle condotte criminose.

a) Omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257, Cod. Amb., è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss., Cod. Amb..

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, citt..

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove: a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica, da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

In proposito, la Suprema Corte ha precisato che «la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

b) Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242, Cod. Amb..

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb..

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica (v. prec. lett. a), «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cass., Sez. III pen., sent. 29 aprile 2011 - ud. 12 gennaio 2011-, n. 16702).

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

- Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del 258, comma 4, secondo periodo, Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188-bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188-ter, Cod. Amb. – al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb..

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)

Ai sensi dell'art. 259, primo comma, Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché sono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259.

Il Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 è stato abrogato, a decorrere dal 12 luglio 2007, dall'art. 61 del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti:

- fra Stati membri, all'interno dell'Unione europea (UE) o con transito attraverso Paesi terzi;
- importati nell'UE da Paesi terzi;
- esportati dall'UE verso Paesi terzi;
- in transito nel territorio dell'UE con un itinerario da e verso Paesi terzi.

Il Regolamento riguarda quasi tutti i tipi di rifiuti da spedire. Soltanto i residui radioattivi e qualche altro tipo di rifiuto non rientrano nel suo campo di applicazione, poiché sono oggetto di sistemi di controllo distinti.

Procedure applicabili

Il Regolamento in esame riduce le procedure di controllo delle spedizioni da tre a due:

- la procedura detta dell'«elenco verde» si applica ai rifiuti non pericolosi destinati ad essere recuperati;
- la procedura di notifica si applica alle spedizioni di tutti i rifiuti destinati ad essere smaltiti e ai rifiuti pericolosi destinati ad essere recuperati.
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)

Come già precisato, il D.Lgs. n. 152/2006 definisce l' “attività di gestione dei rifiuti” come segue (art. 183, comma 1, lettera n)

<<n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché' le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;>>.

Al produttore dei rifiuti è richiesto un controllo sulle autorizzazioni dei fornitori scelti per avviare al recupero/smaltimento i propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 260, comma 1, Cod. Amb., è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260, comma 2, Cod. Amb..

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)

L'art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb., punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) non è ancora completamente operativo (v. Tabella sotto); la progressiva entrata in operatività del SISTRI comporta che per il medesimo periodo mantengano efficacia gli obblighi e gli adempimenti di cui agli artt. 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti), D.Lgs. n. 152/2006.

Qui di seguito si riporta una Tabella che riepiloga i principali provvedimenti che hanno interessato detto Sistema:

Estremi del Provvedimento normativo	Titolo del Provvedimento	Principali adempimenti
Decreto del Ministero dell'Ambiente 18 febbraio 2011 n.52	TESTO UNICO SISTRI Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	Iscrizione sistema Sistri (Da Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009: Primo gruppo entro 28/02/2010; secondo gruppo entro 31/03/2010) Ritiro e

		adozione dispositivo elettronico di registrazione e movimentazione rifiuti (USB) Pagamento primo contributo entro i termini per l'iscrizione. Pagamento altri contributi entro 30 APRILE di ogni anno.
DI del 21 giugno 2011	Decreto Sviluppo	Rinvio almeno fino al 1°giugno 2012 della piena operatività del SISTRI per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Il nuovo termine per i piccoli produttori dovrà essere stabilito dal MinAmbiente.
Legge 14 settembre 2011, n. 148	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della	Prorogato il termine di entrata in operatività del sistema al 9 febbraio 2012, eccettuato quanto previsto per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti per i quali l'operatività non può

	distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari	<p>essere antecedente al 1 giugno 2012.</p> <p>Previsti test di funzionamento del sistema, anche finalizzati all'impiego di tecnologie di più semplice utilizzo, e individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.</p>
Decreto 10 novembre 2011 n. 219	Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Per un mese successivo all'operatività del SISTRI i soggetti iscritti rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

	(SISTRI).	
Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative	Prorogato il termine di entrata in operatività del sistema al 30 Giugno 2012 Nuove funzioni a portale SISTRI
Legge 24 marzo 2012, n. 28	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.	Modifica dei criteri di assegnazione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, con particolare riguardo a H14 : 6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad

		<p>esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e</p>
--	--	---

		M7”.
DM Ambiente 25/05/2012 n.141	Ulteriori modifiche al Dm 18/02/2011 n.52	Pagamento contributo SISTRI anno 2012 da effettuarsi entro 30 novembre 2012
Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83	Misure urgenti per la crescita del paese	Sospensione dell’operatività del SISTRI al termine del 30 giugno 2013. Sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.
D.M. 30 marzo 2013, n. 96	Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Art. 1: per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuati all’art. 3, comma 1, lett. c), d), e), f), g), h), D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., il termine iniziale di operatività del

		<p>SISTRI è stato fissato al 1° ottobre 2013.</p> <p>Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine di operatività è fissato al 3 marzo 2014.</p>
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125	Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia	<p>L'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”; - “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri

		<p>che operano sul territorio nazionale”;</p> <p>- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.</p> <p>- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”; - “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;</p> <p>Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le</p>
--	--	--

		<p>imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania".</p> <p>L'obbligo di adesione si adempie mediante l'iscrizione al SISTRI e l'utilizzazione delle relative procedure. Si ricorda che con la Conversione in Legge del decreto n. 150/2013, noto con il nome di "Milleproroghe", è stato posticipato il termine per l'entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI che, pertanto, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.</p>
--	--	--

Con riferimento al trasporto dei rifiuti, ai fini del reato in esame si prende in considerazione, quale documento amministrativo di riferimento, il FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI.

Il soggetto attivo del reato in esame (per quanto attiene la fattispecie del trasporto) è il TRASPORTATORE di rifiuti.

La condotta consiste nel trasporto di rifiuti con formulario fraudolentemente alterato/contraffatto. Non viene specificato il soggetto imputabile di tale alterazione; di conseguenza, devono essere presi in considerazione sia il trasportatore che il produttore.

Per alterazione/contraffazione del formulario s'intende che il documento contiene DATI INCOMPLETI O INESATTI.

Vediamo, di seguito, alcuni esempi di dati incompleti/inesatti che un FIR può contenere:

- vengono utilizzate descrizioni dei rifiuti non conformi al codice CER;
- spesso viene dimenticata la compilazione di alcune parti dei FIR, per esempio:
 - la casella trasporto in ADR;
 - la quantità del rifiuto trasportato;
 - le caratteristiche di pericolo del rifiuto;
- dubbia indicazione della destinazione del rifiuto (scelta della destinazione tra recupero o smaltimento);
- mancata vidimazione del formulario;
- correzione dei dati del formulario: qualora al produttore ritornino dei formulari in quarta copia corretti nelle parti “trasportatore” e “destinatario”, pur se precisato alla voce “annotazioni”, si rammenta che la regola generale è che tale documento non venga corretto. Cambiando anche solo un dato del formulario si perdono i dati fondamentali della tracciabilità dei rifiuti trasportati.

- Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)

Ai sensi dell’art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271, Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall’Autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. .

Al fine di definire le emissioni in atmosfera provenienti dall’insediamento, si considerano innanzi tutto le seguenti definizioni:

D.Lgs. n. 152/2006

Art. 268

a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;

c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti

- Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)
- Art. 2 Legge 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.

La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da 175 Stati.

In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale, ai sensi della normativa vigente, attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione.

La Convenzione di Washington rappresenta, oggi, uno dei più importanti strumenti normativi internazionali per rendere sostenibile il commercio garantendo la conservazione della biodiversità del nostro pianeta. Compito prioritario per ogni Stato è quello di monitorare e regolamentare adeguatamente il commercio nazionale ed internazionale di esemplari e prodotti derivati da specie animali e vegetali per scongiurarne l'estinzione, in una situazione congiunturale già sfavorevole per gli effetti negativi derivanti dalle molteplici attività umane sugli ambienti naturali e, negli ultimi anni, anche dai cambiamenti climatici.

L'Unione Europea con il Regolamento (CE) n.338 del 1997 ha voluto applicare più severamente la CITES e si è dotata di un sistema uniforme di applicazione della Convenzione di Washington in tutti i 27 Stati membri. Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma tutti devono, comunque, riportare obbligatoriamente:

- l'Autorità di gestione dello Stato interessato,
- la data di rilascio e di validità,
- un numero progressivo del documento,
- la denominazione scientifica e comune della specie animale o vegetale,
- la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa, ecc.),
- l'indicazione del Paese di origine e provenienza,
- timbro e firma dell'Autorità di rilascio.

I regolamenti comunitari stabiliscono, inoltre, che gli Stati membri utilizzino formulari comuni per il rilascio delle previste autorizzazioni (licenze, certificati e notifiche).

L'Autorità di gestione CITES principale è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela della Natura - Direzione Conservazione della Natura. Altra Autorità di gestione e di controllo e di rilascio delle autorizzazioni è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato (MIPAF-CFS). Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorità di rilascio delle licenze di importazione ed esportazione. L'Autorità Scientifica CITES è rappresentata dalla Commissione Scientifica CITES c/o il Ministero dell'Ambiente.

Le violazioni alle disposizioni della CITES e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla Legge n. 150/92, integrata e modificata dalla Legge n. 59/1993 e dal D.Lgs. n. 275/2001 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione e il commercio delle specie.

In base a questa legge, è vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi.

La menzionata Legge n. 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati (v. oltre) e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti.

L'art. 8 di tale provvedimento affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa; essa viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate e i Servizi CITES Territoriali.

Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni.

Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti o prodotti derivati.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Alla luce di tale quadro normativo, il commercio internazionale senza licenza o certificato, con licenza o certificato invalidi ovvero l'utilizzo "in modo difforme dalle prescrizioni" di cui alle licenze o certificati, di:

a. specimen di cui all'Allegato A del Regolamento EC n. 338/1997 è punito con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,50 e l'arresto da tre mesi ad un anno. Ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, l'ipotesi di reato comporta inoltre l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote. In caso di recidiva, è prevista l'ammenda da euro 10.329,91 a euro 103.299,10, la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ex 231/2001 da un minimo di 150 quote ad un massimo di 250 quote;

b. specimen di cui agli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/1997 è punito con l'ammenda da euro 10.329,91 a euro 103.299,10 e l'arresto da tre mesi ad un anno. Ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, l'ipotesi di reato comporta inoltre l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250 quote (con un minimo di 100). In caso di recidiva, è prevista inoltre la sospensione della licenza da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi;

Sia nel caso sub a., sia nel caso sub b., la L. n. 150/1992 prevede la confisca degli specimen commercializzati sulla base di documentazione mancante (o invalida) e degli specimen utilizzati in modo difforme rispetto alle prescrizioni documentali.

A sua volta, l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 potrebbe comportare la confisca – anche per equivalente - del profitto tratto dalla società in conseguenza del reato , nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dal medesimo Decreto (che vanno dalla "sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito", alla "interdizione dall'esercizio dell'attività" o al "divieto di pubblicizzare beni o servizi").

Le violazioni ai fini CITES concorrono con le violazioni previste dalla legislazione doganale, laddove applicabili.

- Art. 3-bis Legge 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

La falsificazione di documentazione rilevante ai fini CITES è sanzionata con le sanzioni previste dagli artt. 476 – 493 del codice penale.

- Art. 6 L. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”

La violazione del divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica – di cui al comma 1 dell'art. 6, L. n. 150/1992 – è punita con l'arresto o l'ammenda dal comma sesto della stessa disposizione.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 549/93 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”)

L'art. 3, comma 6, della Legge n. 549/1993 punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate, la violazione delle disposizioni previste dalla medesima norma, che qui di seguito si riportano:

<<1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente).>>

- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")

E' punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze.

L'art. 8 della L. n. 202/2007 punisce l'inquinamento doloso, mentre il successivo art. 9 l'inquinamento colposo.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai

reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)

La disposizione incrimina l'ipotesi in cui l'associazione di cui all'articolo 416.: <<e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo>>.

Lo stesso è prescritto per l'associazione di stampo mafioso, di cui all'articolo 416-bis: <<quando e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.>>

Ulteriore aggravamento di pene è previsto qualora dell'associazione: <<fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.>>

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate, se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena è ulteriormente aggravata.

25. PARTE SPECIALE XVI: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

24.1 LA FATTISPECIE DI REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, comma 3, c.p.)

Riguardo alla fattispecie criminosa in oggetto, per i profili applicativi (in particolare: mappatura delle attività a rischio) e le connesse responsabilità penali, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero (in tal senso v. Cassazione, Sez. I pen., sent. 11.07.2011, n. 32934; nella specie, è stata confermata la condanna per il datore di lavoro che si era fidato di assicurazioni verbali dei nuovi assunti senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno, ma, semplicemente accontentandosi della presa visione della richiesta, avanzata dai due, di tale permesso);
- la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal fatto che sia stata chiesta la regolarizzazione, né possono invocarsi al fine di escludere la consapevolezza dell'illecito le lungaggini burocratiche (in tal senso v. Cassazione, Sez. I pen., sent. 10.05.2011, n. 27077);
- commette il reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286 del 1998, l'amministratore unico e legale rappresentante di una società che abbia occupato alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno, dovendosi quel soggetto qualificare, ai fini dell'applicazione della legge, come datore di lavoro (in tal senso v. Cassazione, Sez. I pen., sent. 18.05.2011, n. 25615; nella specie, la Corte, nel confermare la pronuncia di merito, ha statuito che non esclude la qualificazione di datore di lavoro il fatto che l'imputato svolgesse in seno alla società compiti gestionali, non occupandosi personalmente dell'assunzione dei dipendenti, demandata ad altri funzionari);
- la norma incriminatrice in esame punisce, prescindendo pertanto dalla fase specifica e precipua dell'assunzione, "chi occupa alle proprie dipendenze", condotta questa la quale, come reso

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

C.E.M. COSTRUZIONI EDILI E MARITTIME SPA

palese dal significato letterale delle parole utilizzate, fa riferimento all'occupazione lavorativa, condotta che può realizzarsi con l'assunzione, ma non soltanto con essa. Ai sensi di legge risponde infatti del reato in esame non soltanto chi assume il lavoratore straniero che si trovi nelle condizioni indicate dalla fattispecie incriminatrice, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente ad essa (assunzione), se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze, eppertanto occupando più o meno stabilmente, l'assunto. In altri termini, la norma penale qui d'interesse punisce sia chi procede all'assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell'assunzione personalmente non effettuata (in tal senso v. Cassazione, Sez. I pen., sent. 18.05.2011, n. 25615, cit.);

- la norma incriminatrice dell'assunzione di "lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno" ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto. (v. Cassazione, Sez. I pen., sent. 22.02.2011, n. 29149; in applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva annullarsi la sentenza di condanna in quanto l'extracomunitario occupato alle sue dipendenze, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno, era ancora in tempo per richiederlo, in base all'art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, cit., non essendo trascorsi otto giorni dall'ingresso nello Stato);

- il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ha natura permanente, in quanto la norma incriminatrice attribuisce rilievo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento della costituzione del rapporto;

- il suddetto reato è configurabile qualunque sia la tipologia di lavoro subordinato instaurato (quindi anche il rapporto di lavoro in prova) e indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività (quindi anche il lavoro di un giorno; in tal senso v. Cass. Pen, Sez. fer., sent. 04.09.2008, n. 38079);

- ai fini dell'individuazione del luogo di consumazione del reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, deve aversi riguardo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento di costituzione del rapporto, tenuto conto che la condizione di illegalità dei lavoratori non consente la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro (in tal senso v. Cass. Sez. I pen, sent. 08.07.2008, n. 29494).

La disciplina in tema di durata, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno è prevista dagli articoli 5 e seguenti del più volte ripetuto Decreto legislativo n. 286 del 1998.

a) Durata

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (v. art. 5, D.Lgs. n. 286/1998).

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore (v. art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 286/1998):

- a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;
- a un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato;
- a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

E', inoltre, possibile ottenere un permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato (cfr. art. 9 D.Lgs. 286/1998).

La richiesta può essere effettuata solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un test di conoscenza di lingua italiana, all'attestazione di un reddito minimo ed alla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Non può inoltre essere rilasciato a coloro che soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale, motivi umanitari o di asilo, che hanno lo status di diplomatico o sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D.Lgs. 286/1998.

Tale permesso può essere revocato qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di assenza dal territorio dell'UE per 12 mesi consecutivi o dal territorio dello Stato per più di 6 anni; in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'UE.

b) Rinnovo

Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata "non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo

Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione" (v. art. 5, comma 4, D.Lgs. 286/1998), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni e i requisiti che determinarono il primo rilascio.

Il rinnovo deve essere richiesto in Questura almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Se, invece, sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione (v. art. 13, comma 1, lett. b., D.Lgs. n. 286/1998).

Non si può rinnovare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (v. D.P.R. 31.08.1999, n. 394).

c) Revoca / Annullamento

Prima della scadenza, il permesso di soggiorno può cessare per revoca o annullamento.

Il provvedimento di revoca è adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, "vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato" (fatti salvi motivi di carattere umanitario, art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) oppure, "sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998).

La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (v. art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998).

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti.

Competente per tali provvedimenti è lo stesso questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lsg n. 286/1998)

Con Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, in vigore dal 19 novembre 2017, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

<<3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. (2)

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (2)

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.>>

26. PARTE SPECIALE XVII: REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)

25.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI RAXISMO E XENOFOBIA

Articolo introdotto dall'art. 5 comma 2 della c.d. Legge Europea 20 novembre 2017, n. 167.

- Razzismo e xenofobia (art. 3 della L. n.654/1975)

Di seguito se ne riporta il testo:

<<Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.>>

27. PARTE SPECIALE XVIII: REATI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)

26.1 LE FATTISPECIE DI REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Articolo introdotto dall'art. 5 della legge 3 maggio 2019, n. 39

- Frode in competizioni sportive (art. 1 l. n. 401 del 1989)

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.”

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. n. 401 del 1989)

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.”

28. PARTE SPECIALE XIX: REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

27.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), ha inserito l'art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001, rubricato "Reati tributari". Si tratta di una serie di reati, contemplati nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205", i quali ampliano il novero dei reati presupposto, estendendo la responsabilità amministrativa da reato delle società/enti anche all'ambito penale tributario.

Va premesso che l'art.1 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, enuclea una serie di definizioni di carattere generale applicabili a tutti i reati tributari, ai fini di una migliore comprensione delle disposizioni normative:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Inoltre, va premesso anche che le sanzioni pecuniarie indicate nelle singole fattispecie di reati tributari sono aumentate di un terzo, nel caso in cui l'ente/società abbia conseguito un profitto di rilevante entità nella commissione di tali reati.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

Trattasi di un reato commissivo, tramite il quale il legislatore ha inteso rinforzare la tutela del bene giuridico protetto (vale a dire l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi), che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi. Esso ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito, nonché penalmente irrilevante. Ciò in quanto il delitto di cui all'art. 2 citato è posto a tutela dell'interesse patrimoniale

dello Stato a riscuotere ciò che è fiscalmente dovuto e nell'ambito e nei limiti in cui è dovuto in forza del diritto tributario.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie delineata è un reato a soggettività ristretta, potendo essere realizzato solo da coloro che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e a condotta bifasica che si articola in due segmenti: 1) la dichiarazione mendace e 2) l'attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione. Il reato, previsto dall'art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. c), prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nel caso in cui la dichiarazione fraudolenta sia effettuata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nonché nel caso in cui l'ente si sia avvalso di documenti falsi o altri mezzi, al fine di indicare in dichiarazione degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. La fattispecie in oggetto si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione sulle imposte dei redditi o dell'IVA, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: in tal caso, la sanzione pecuniaria è prevista fino a cinquecento quote (art.25- quinquiesdecies, comma 1, lett. d), ridotta a quattrocento quote nel caso in cui l'importo non corrispondente al vero è inferiore ad euro centomila (art.25- quinquiesdecies, comma 1, lett. e).

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

Il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione. La fattispecie, prevista dall'art.25- quinquiesdecies, comma 1, lett. f), prevede una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, nel caso in cui vengano occultati o distrutti dei documenti o delle scritture contabili, la cui conservazione è obbligatoria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

La fattispecie costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. Ai fini dell'integrazione del reato in esame - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto. La fattispecie, prevista dall'art.25-quinquiesdecies, comma 1, lett. g), prevede una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, nel caso in cui un soggetto alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di sanzioni amministrative, nonché nel caso in cui indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transizione fiscale degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

- Dichiarazione infedele (Art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". All'art.25-quinquiesdecies è stato aggiunto il comma 1-bis, il quale prevede la rilevanza ai fini del d.lgs 231/01, di alcuni delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 – e non ricompresi tra i "reati presupposto" introdotti con la Legge 157/2019 – solo qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il reato di dichiarazione infedele si configura allorché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

- Omessa dichiarazione (Art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

Il reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si configura nel caso in cui non si versano le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

29. PARTE SPECIALE XX: REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

28.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI CONTRABBANDO

Con il delitto di contrabbando va intesa “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”. Nello specifico il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301.

Aspetto rilevante anche ai fini di escludere la responsabilità dell'ente, sarà rappresentato dal rapporto con il (e dall'attività dello) spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci ovvero la Società (esercitandone la rappresentanza). Si tratta di una figura importante nell'ambito di un trasporto internazionale di merci essendo colui che aiuta l'esportatore o l'importatore nell'espletare le formalità doganali o nel richiedere specifici documenti ed autorizzazioni necessari ad un regolare scambio internazionale di merci.

30. PARTE SPECIALE XXI: DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)

L'art. 25-septiesdecies del D.Lgs 231/01 è stato introdotto dalla legge n. 22 del 9 marzo 2022, la quale ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale"⁴, che comprende 18 articoli (dall'art. 518 bis al 518 undevicies c.p.). Tale nuovo Titolo, da un lato, raccoglie e razionalizza fattispecie criminose già esistenti – in quanto già previste dal Codice dei beni culturali D.lgs. 42/2004 – dall'altro introduce nuove fattispecie di reato:

I n. 18 articoli sono i seguenti:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 - sexies) ▪ Autoriciclaggio di beni culturali (art. 518 - septies) ▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies) ▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies) ▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies) ▪ Distruzione, dispersione,

⁴ Intendendosi per tale l'insieme di beni mobili e immobili ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (ex artt. 10 e 11) e paesaggistici (immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge).

deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di ▪ beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies) ▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.) ▪ Casi di non punibilità (art. 518 – quinquiesdecies) ▪ Circostanze aggravanti (art. 518 – sexdecies) ▪ Circostanza attenuanti (art. 518 – septiesdecies) ▪ Confisca (art. 518 – duodevicies) ▪ Fatto commesso all'estero (art. 518 undevicies)

L'art. 3 di tale legge introduce altresì nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 septiesdecies, il quale prevede la responsabilità amministrativa degli enti nei seguenti casi e con le seguenti sanzioni:

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 -novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 -ter , 518 -decies e 518 - undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 -duodecies e 518 - quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 -bis , 518 -quater e 518 - octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

31.PARTE SPECIALE XXII: RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES)

Anche questo articolo (vd. articolo precedente) è stato introdotto dall'art. 3 della legge n. 22 del 9 marzo 2022. Esso prevede la responsabilità amministrativa degli enti nei seguenti casi e con le seguenti sanzioni:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 -sexies e 518 - terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3